SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma **Anno 137° — Numero 89**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 16 aprile 1996** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 12 aprile 1996, n. 199.

Rifinanziamento di interventi nel settore dei trasporti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di rifinanziare gli interventi di cui all'articolo 9 della legge 26 febbraio 1992, n. 211, per l'installazione di sistemi di trasporto rapido di massa a guida vincolata in sede propria a carattere innovativo, finalizzati al miglioramento della mobilità e delle condizioni ambientali delle città metropolitane e dei centri urbani, nonché il potenziamento e l'ammodernamento delle reti ferroviarie di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, per la relativa interconnessione con il trasporto urbano;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare il funzionamento della commissione di alta vigilanza sui trasporti rapidi di massa;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 aprile 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Rifinanziamento di interventi nel settore dei trasporti

1. Per consentire la prosecuzione degli interventi concernenti i sistemi di trasporto rapido di massa di cui alla legge 26 febbraio 1992, n. 211, è autorizzato per l'anno 1997 il limite di impegno trentennale di lire 100 miliardi per le finalità di cui all'articolo 9 della stessa legge n. 211.

2. Al comma 2 dell'articolo 5 della legge 26 febbraio 1992, n. 211, le parole: «entro novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro centocinquanta giorni».

3. Per consentire il completamento dei programmi di potenziamento ed ammodernamento delle ferrovie in concessione ed in gestione commissariale governativa di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, è autorizzata l'accensione di ulteriori mutui in relazione al limite di impegno decennale di lire 150 miliardi per l'anno 1997, intendendosi conseguentemente elevato il limite di cui al medesimo articolo 2, comma 3.

Art. 2.

Compensi per la commissione di alta vigilanza sui trasporti rapidi di massa

1. Per il funzionamento della commissione di cui all'articolo 4 del decreto-legge 1° aprile 1995, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 204, nella composizione integrata dal decreto-legge 26 febbraio 1996, n. 86, è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997.

Art. 3.

Copertura finanziaria

1. Al complessivo onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, pari a lire 250 miliardi per ciascuno degli anni 1997 e 1998, si provvede, mediante utilizzo delle proiezioni, per gli anni medesimi, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.

2. Alla copertura finanziaria dell'onere di cui all'articolo 2, pari a lire 300 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 aprile 1996

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro*

CARAVALE, *Ministro dei trasporti e della navigazione*

ARCELLI, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* CAIANIELLO

96G0212

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 gennaio 1996, n. 200.

Regolamento recante norme per la disciplina di categorie di documenti formati o comunque rientranti nell'ambito delle attribuzioni dell'Avvocatura dello Stato sottratti al diritto di accesso.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, ed in particolare l'art. 24, comma 4, della suddetta legge a norma del quale ciascuna amministrazione ha l'obbligo di individuare le categorie di documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilità da sottrarre all'accesso;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, ed in particolare l'art. 8 che ha disciplinato le modalità di esercizio del diritto di accesso e i casi di esclusione del diritto di accesso in relazione alle esigenze da salvaguardare;

Considerato che occorre procedere a quanto sopra disposto relativamente ai documenti dell'Avvocatura dello Stato attinenti all'attività amministrativa di supporto a quella professionale nonché per gli atti relativi all'attività professionale di consulenza correlata o meno a lite in potenza o in atto e per gli atti defensionali, per la parte in cui gli stessi possono essere considerati atti amministrativi;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il parere della commissione per l'accesso ai documenti amministrativi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241, espresso in data 7 luglio 1993;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 30 novembre 1995;

ADOTTA

il seguente regolamento

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento individua, in conformità con l'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, le categorie di documenti formati dall'Avvocatura dello Stato o comunque rientranti nella sua disponibilità, sottratti all'accesso in relazione ai casi di esclusione del diritto di accesso di cui all'art. 24 della medesima legge n. 241 del 1990 ed all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352.

Art. 2.

Categorie di documenti inaccessibili nei casi di segreto o di divieto di divulgazione previsti dall'ordinamento

1. Ai sensi dell'art. 24, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, in virtù del segreto professionale già previsto dall'ordinamento, al fine di salvaguardare la riservatezza nei rapporti fra difensore e difeso sono sottratti all'accesso i seguenti documenti:

a) pareri resi in relazione a lite in potenza o in atto e la inerente corrispondenza;

b) atti defensionali;

c) corrispondenza inerente agli affari di cui ai punti *a)* e *b)*.

Art. 3.

Categorie di documenti inaccessibili per motivi di riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese

1. Ai sensi dell'art. 24, comma 4, legge n. 241/1990 e dell'art. 8, comma 5, lettera *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, ed in relazione all'esigenza di salvaguardare la riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese, garantendo peraltro ai richiedenti la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici, sono sottratte all'accesso le seguenti categorie di documenti:

a) documenti relativi ad affari di carattere riservato, di cui all'art. 17 della legge n. 103/1979, di competenza del segretario generale dell'Avvocatura dello Stato;

b) documenti agli atti della segreteria particolare dell'Avvocato generale;

c) rapporti informativi sul personale dipendente dell'Avvocatura dello Stato;

d) notizie, documenti e tutto ciò che comunque attenga alle selezioni attitudinali di reclutamento del personale;

e) accertamenti medico-legali e relativa documentazione;

f) documentazione di carattere tecnico, attestante la sussistenza di condizioni psicofisiche che costituiscano il presupposto dell'adozione di provvedimenti amministrativi ovvero che sia comunque utilizzabile ai fini dell'attività amministrativa;

g) documenti ed atti comunque relativi alla salute delle persone,

h) documentazione caratteristica, matricolare e concernente situazioni private dell'impiegato;

i) documentazione attinente a procedimenti penali e disciplinari o concernente l'istruzione dei ricorsi amministrativi prodotti dal personale dipendente;

l) documentazione attinente ad inchieste ispettive sommarie e formali;

m) documentazione attinente ai provvedimenti di dispensa dal servizio;

n) relazioni all'Avvocato generale sull'attività di consigli, comitati, commissioni, gruppi di studio e/o di lavoro;

o) documentazione relativa alla situazione finanziaria, economica e patrimoniale di persone, gruppi ed imprese comunque utilizzata ai fini dell'attività amministrativa;

p) rapporti alla Procura generale e alle procure regionali presso la Corte dei conti e richieste o relazioni di dette procure ove siano nominativamente individuati soggetti per i quali si appalesa la sussistenza di responsabilità amministrative, contabili e penali;

q) atti di promovimento di azioni di responsabilità davanti alle competenti autorità giudiziarie.

Art. 4.

Differimento

1. Ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell'art. 8, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, nei casi di consulenza non correlata ad una lite, in potenza o in atto, l'accesso ai relativi documenti può essere differito fino all'adozione dei provvedimenti amministrativi, cui la consulenza stessa è preordinata, da parte dell'amministrazione consiliata, alla quale l'istanza di accesso è indirizzata. L'amministrazione provvede sull'accesso sentita l'Avvocatura dello Stato.

2. L'accesso alla documentazione attinente ai lavori delle commissioni giudicatrici di concorso o di selezione potrà essere differito fino all'esaurimento dei relativi procedimenti. L'accesso alla documentazione attinente alle segnalazioni ed esposti di privati, di organizzazioni di categoria o sindacali e similari potrà essere differito finché duri la relativa attività istruttoria.

Art. 5.

Documenti accessibili

1. I documenti che non rientrino in alcuna delle categorie elencate negli articoli 2 e 3 ovvero per i quali sia trascorso il periodo di differimento di cui all'art. 4 sono accessibili da parte di chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, secondo le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e dal decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352.

Art. 6.

Pubblicazione aggiuntiva

1. Il presente regolamento è pubblicato, oltreché nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale del personale degli uffici dipendenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 26 gennaio 1996

Il Presidente: DINI

Visto, *il Guardasigilli:* DINI
Registrato alla Corte dei conti il 15 marzo 1996
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 156

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse

— La legge 7 agosto 1990, n. 241, reca: «Nuove norme sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi». Si trascrive il testo del relativo art. 24:

«Art. 24. — 1. Il diritto di accesso è escluso per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi dell'art. 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, nonché nei casi di segreto o di divieto di divulgazione altrimenti previsti dall'ordinamento.

2. Il Governo è autorizzato ad emanare, ai sensi del comma 2 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti intesi a disciplinare le modalità di esercizio del diritto di accesso e di altri casi di esclusione del diritto di accesso in relazione alla esigenza di salvaguardare:

a) la sicurezza, la difesa nazionale e le relazioni internazionali;

b) la politica monetaria e valutaria;

c) l'ordine pubblico e la prevenzione e repressione della criminalità;

d) la riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese garantendo peraltro agli interessati la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici.

3. Con i decreti di cui al comma 2 sono altresì stabilite norme particolari per assicurare che l'accesso ai dati raccolti mediante strumenti informatici avvenga nel rispetto delle esigenze di cui al medesimo comma 2.

4. Le singole amministrazioni hanno l'obbligo di individuare, con uno o più regolamenti da emanarsi entro i sei mesi successivi, le categorie di documenti da essi formati o comunque rientranti nella loro disponibilità sottratti all'accesso per le esigenze di cui al comma 2.

5. Restano ferme le disposizioni previste dall'art. 9 della legge 1° aprile 1981, n. 121, come modificato dall'art. 26 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, e dalle relative norme di attuazione, nonché ogni altra disposizione attualmente vigente che limiti l'accesso ai documenti amministrativi.

6. I soggetti indicati nell'art. 23 hanno facoltà di differire l'accesso ai documenti richiesti sino a quando la conoscenza di essa possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'azione amministrativa. Non è comunque ammesso l'accesso agli atti preparatori nel corso della formazione dei provvedimenti di cui all'art. 13, salvo diverse disposizioni di legge».

— Il testo dell'art. 8 del D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352 (Regolamento per la disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi, in

attuazione dell'art. 24, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), è il seguente:

«Art. 8 *(Disciplina dei casi di esclusione)*. — 1. Le singole amministrazioni provvedono all'emanazione dei regolamenti di cui all'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990. n. 241, con l'osservanza dei criteri fissati nel presente articolo.

2. I documenti non possono essere sottratti all'accesso se non quando siano suscettibili di recare un pregiudizio concreto agli interessi indicati nell'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241. I documenti contenenti informazioni connesse a tali interessi sono considerati segreti solo nell'ambito e nei limiti di tale connessione. A tale fine, le amministrazioni fissano, per ogni categoria di documenti, anche l'eventuale periodo di tempo per il quale essi sono stati sottratti all'accesso.

3. In ogni caso i documenti non possono essere sottratti all'accesso ove sia sufficiente far ricorso al potere di differimento.

4. Le categorie di cui all'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardano tipologie di atti individuati con criteri di omogeneità indipendentemente dalla loro denominazione specifica.

5. Nell'ambito dei criteri di cui ai commi 2, 3 e 4, i documenti amministrativi possono essere sottratti all'accesso:

a) quando al di fuori delle ipotesi disciplinate all'art. 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, dalla loro divulgazione possa derivare una lesione, specifica e individuata, alla sicurezza e alla difesa, nonché all'esercizio della sovranità nazionale e alla continuità e alla correttezza delle relazioni internazionali, con particolare riferimento alle ipotesi previste nei trattati e nelle relative leggi di attuazione;

b) quando possa arrecarsi pregiudizio ai processi di formazione, di determinazione e di attuazione della politica monetaria e valutaria;

c) quando i documenti riguardino le strutture, i mezzi, le dotazioni, il personale e le azioni strettamente strumentali alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione e alla repressione della criminalità con particolare riferimento alle tecniche investigative, alla identità delle fonti di informazione e alla sicurezza dei beni delle persone coinvolte, nonché l'attività di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini;

d) quando i documenti riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, di persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorché i relativi dati siano forniti all'amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono. Deve comunque essere garantita ai richiedenti la visione degli atti dei procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro stessi interessi giuridici».

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

— Il testo dell'art. 27 della citata legge 7 agosto 1990, n 241, è il seguente:

«Art. 27. — 1. È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri la commissione per l'accesso ai documenti amministrativi.

2. La commissione è nominata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri. Essa è presieduta dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è composta da sedici membri, dei quali due senatori e due deputati designati dai Presidenti delle rispettive Camere, quattro scelti fra il personale di cui alla legge 2 aprile 1979, n. 97, su designazione dei rispettivi organi di autogoverno, quattro fra i professori di ruolo in materia giuridico-amministrativa e quattro fra i dirigenti dello Stato e degli altri enti pubblici.

3. La commissione è rinnovata ogni tre anni. Per i membri parlamentari si procede a nuova nomina in caso di scadenza o scioglimento anticipato delle Camere nel corso del triennio.

4. Gli oneri per il funzionamento della commissione sono a carico dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

5. La commissione vigila affinché venga attuato il principio di piena conoscibilità dell'attività della pubblica amministrazione con il rispetto dei limiti fissati dalla presente legge, redige una relazione annuale sulla trasparenza delle attività della pubblica amministrazione, che comunica alle Camere e al Presidente del Consiglio dei Ministri; propone al Governo modifiche dei testi legislativi e regolamenti che siano utili a realizzare la più ampia garanzia dei diritti di accesso di cui all'art. 22.

6. Tutte le amministrazioni sono tenute a comunicare alla commissione, nel termine assegnato dalla medesima, le informazioni ed i documenti da essa richiesti, ad eccezione di quelli coperti da segreto di Stato.

7. In caso di prolungato inadempimento all'obbligo di cui al comma 1 dell'art. 18, le misure ivi previste sono adottate dalla commissione di cui al presente articolo».

Note all'art. 1:

— Per il testo dell'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, si veda in nota alle premesse.

— Per il testo dell'art. 8 del D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352, si veda in nota alle premesse.

Nota all'art. 2:

— Per il testo dell'art. 24, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si veda in nota alle premesse.

Note all'art. 3:

— Per il testo dell'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si veda in nota alle premesse.

— Per il testo dell'art. 8, comma 5, lettera *d)*, del D P.R. 27 giugno 1992, n. 352, si veda in nota alle premesse.

— Il testo dell'art. 17 della legge n 103 (Modifiche dell'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato del 1979), è il seguente:

«Art. 17. — Il segretario generale dell'Avvocatura dello Stato assiste l'avvocato generale nell'esercizio delle sue funzioni, cura il funzionamento degli uffici e dei servizi, soprintende agli affari amministrativi e di carattere riservato ed esercita le funzioni di capo del personale, a norma dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, nei confronti del personale di cui alla legge 5 aprile 1964, n. 284.

L'incarico di segretario generale è conferito ad un avvocato dello Stato che abbia conseguito almeno la terza classe di stipendio, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta dell'avvocato generale dello Stato, sentito il consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato.

L'incarico, salvo provvedimento motivato di revoca, cessa al compimento di cinque anni dal conferimento ed è rinnovabile una sola volta per un altro periodo di cinque anni.

In caso di assenza o di impedimento, il segretario generale è sostituito con provvedimento dell'avvocato generale dello Stato da un altro avvocato incaricato di esercitarne temporaneamente le funzioni».

Nota all'art. 4:

— Per il testo dell'art. 24, comma 6, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell'art. 8, commi 2 e 3, del D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352, si veda in nota alle premesse.

Nota all'art. 5:

— Per il testo della legge 7 agosto 1990, n. 241, e del D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352, si veda in nota alle premesse.

96G0210

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 26 marzo 1996.

Modificazioni allo statuto della Fondazione Cassa di risparmio salernitana, in Salerno.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto l'art. 12, comma 3, del decreto legislativo n. 356/1990, il quale dispone che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Vista la direttiva del Ministro del tesoro del 18 novembre 1994;

Visto lo statuto della Fondazione Cassa di risparmio salernitana, con sede in Salerno;

Viste le delibere del 14 novembre 1995 e 20 novembre 1995 con le quali il consiglio di amministrazione della predetta Fondazione ha approvato le modifiche degli articoli 2, 9, 13 e 15, nonché la modifica concernente l'abrogazione del comma 3 dell'art. 13 dello statuto;

Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;

Decreta:

Sono approvate le modifiche degli articoli 2, 9, 13 e 15 dello statuto della Fondazione Cassa di risparmio salernitana, con sede in Salerno, secondo l'allegato testo che costituisce parte integrante del presente decreto, nonché la modifica concernente l'abrogazione del terzo comma dell'art. 13 dello statuto medesimo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 marzo 1996

Il Ministro: DINI

ALLEGATO

Art. 2.

(Omissis)

Comma 5 — L'ammontare complessivo dei debiti della Fondazione e delle garanzie da essa ricevute o prestate non può superare il trentuno per cento del proprio patrimonio secondo l'ultimo bilancio approvato.

(Omissis)

Art. 9.

(Omissis).

Comma 4 — Sono di esclusiva competenza del consiglio, oltre alle materie stabilite dalla legge, le decisioni concernenti:

(Omissis)

la costituzione di commissioni consultive o di studio, temporanee o permanenti, determinandone le funzioni, la composizione, la durata, gli obiettivi specifici ed i compensi per i componenti esterni;

(Omissis).

Art. 13.

Comma 1 — Al presidente, al vice presidente e agli altri componenti il consiglio d'amministrazione e ai sindaci compete un compenso annuo, nonché una medaglia di presenza per ogni partecipazione a riunioni del consiglio d'amministrazione e a sue commissioni, di cui all'art. 9, comma 6. Spetta inoltre il rimborso, a pié di lista o in misura fissa, delle spese sostenute per l'espletamento delle rispettive funzioni da erogarsi secondo le modalità stabilite dal consiglio d'amministrazione.

(Omissis)

Art. 15.

Comma 1 — L'esercizio ha inizio il primo gennaio e termina il trentuno dicembre.

Comma 2 — Entro il mese di agosto di ogni anno il consiglio d'amministrazione predispone ed approva il bilancio ... *(Omissis).*

(Omissis).

Comma 6 — Entro quattro mesi dal termine, sentita la relazione del collegio sindacale sul rendiconto del segretario generale, il consiglio d'amministrazione predispone ed approva il bilancio dell'esercizio chiuso il trentuno dicembre e, unitamente alla propria relazione sull'evoluzione della situazione tecnica e patrimoniale dell'ente e alla proposta di sistemazione dell'avanzo o del disavanzo di gestione, lo trasmette entro dieci giorni al Ministero del tesoro.

96A2392

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 19 marzo 1996.

Fissazione della misura, per l'anno 1996, degli interessi di mora per il ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, istitutivo del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici;

Visto l'art. 61, comma 6, lettera *c)*, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43/1988, che pone a carico dei contribuenti il pagamento degli interessi semestrali di mora per il ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo, da determinare annualmente con decreto del Ministro delle finanze, con riguardo alla media dei tassi bancari attivi;

Tenuto conto che la media dei tassi bancari attivi nell'anno 1995 è stata di circa il 12,5 per cento;

Considerato l'andamento crescente dei predetti tassi negli ultimi mesi dell'anno 1995;

Visto il parere della commissione consultiva prevista dall'art. 1, comma 1, lettera *b)*, della legge n. 657 del 1986, espresso nella seduta del 13 febbraio 1996;

Decreta:

Per l'anno 1996, gli interessi di mora per il ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo sono determinati nella misura del 6,5 per cento, per ogni semestre o frazione di semestre successivo al termine ultimo previsto per il pagamento delle somme iscritte a ruolo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 marzo 1996

Il Ministro: FANTOZZI

96A2414

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 19 marzo 1996.

Revoca del provvedimento di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «FERLIXIT».

IL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE E DEI FARMACI

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178;

Visto il proprio decreto dell'8 novembre 1995, con il quale è stata disposta la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «FERLIXIT» nelle forme e confezioni: 5 fiale 5 ml AIC n. 021455023 e «40» 5 fiale 3,2 ml AIC n. 021455011, rilasciata alla società Natterman & Cie GmbH di Colonia (Germania), rappresentata in Italia dalla società Rhone-Poulenc Rorer S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via G. G. Winckelmann n. 2 - codice fiscale n. 08257500150;

Vista l'istanza, in data 1° marzo 1996, avanzata dalla società Rhone Poulenc Rorer S.p.a., in qualità di rappresentante del titolare estero dell'autorizzazione all'immissione in commercio, per ottenere la revoca del provvedimento di sospensione sopra riportato;

Visto il parere della Commissione unica del farmaco nella seduta del 18 marzo 1996, favorevole alla reimmissione in commercio della specialità medicinale in esame con classificazione e prezzo precedentemente autorizzati;

Decreta:

Il provvedimento di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «FERLIXIT» nelle forme e confezioni sopra descritte, adottato in data 8 novembre 1995, nei confronti della società Natterman & Cie GmbH, rappresentata in Italia dalla Rhone-Poulenc Rorer S.p.a., è revocato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato alla società titolare dell'AIC, tramite la società rappresentante per l'Italia.

Roma, 19 marzo 1996

Il dirigente: GUALANO

96A2415

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 28 marzo 1996.

Scioglimento della società cooperativa «Sant'Ilario», in Caulonia, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Considerato che dalle risultanze dell'ispezione ordinaria eseguita dall'UNCI - Unione nazionale cooperative italiane, nei confronti della società cooperativa «Sant'Ilario», con sede in Caulonia (Reggio Calabria), in data 16 marzo 1993, risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Accertato che l'ente, per oltre un biennio, non ha compiuto atti di gestione, non ha provveduto al deposito dei bilanci e non è in grado di conseguire gli scopi sociali;

Preso atto che il ricorso dei presupposti per l'adozione del provvedimento previsto dall'art. 2544 del codice civile è stato confermato in sede di ispezione straordinaria conclusa in data 2 giugno 1995;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Visto il parere favorevole espresso dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali;

Ravvisata la necessità di procedere alla nomina di un commissario liquidatore per l'accertamento e la definizione delle pendenze patrimoniali;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Sant'Ilario», con sede in Caulonia (Reggio Calabria) costituita per rogito notaio Caiazzo Raffaella in data 25 febbraio 1982, rep. n. 6751, reg. soc. n. 884, del tribunale di Locri, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile.

Art. 2.

Il rag. Vincenzo Zito, nato a Galatro (Reggio Calabria) il 16 febbraio 1945 ed ivi residente in via Provinciale Cantina Cordiano n. 1, è nominato commissario liquidatore della predetta società cooperativa.

Roma, 28 marzo 1996

Il Ministro: TREU

96A2416

MINISTERO DELL'INTERNO

DELIBERAZIONE 14 marzo 1996.

Determinazione delle modalità di presentazione, da parte delle amministrazioni statali vigilanti, di atti integrativi ai piani di rilevazione, relativamente a danni precedentemente non accertabili per obiettive difficoltà per consentire il ripristino delle strutture danneggiate dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994 di proprietà di enti pubblici economici e non economici, di società a capitale pubblico o misto, nonché di imprese autoproduttrici di energia elettrica o concessionarie autostradali, ai sensi dell'art. 8 della legge 16 febbraio 1995, n. 35, come integrato dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74, art. 13, comma 4-*bis*. (Deliberazione n. 4).

IL COMITATO TECNICO
DI CUI ALL'ART. 8, COMMA 3
DELLA LEGGE 16 FEBBRAIO 1995, N. 35

Visto il decreto-legge n. 646/1994, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, recante: «Interventi urgenti a favore delle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994»;

Visto il decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, recante: «Misure urgenti per la ricostruzione e la ripresa delle attività produttive nelle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994»;

Visto l'art. 8, comma 3, della sopracitata legge 16 febbraio 1995, n. 35, con il quale è stato istituito un comitato tecnico, con il compito di provvedere alla ripartizione delle risorse di cui al comma 1 del medesimo art. 8, per un importo complessivo di lire 650 miliardi in mutui decennali, per consentire il ripristino delle strutture danneggiate — ubicate nei territori delle regioni individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 novembre 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 novembre 1994 — di proprietà di enti pubblici economici e non economici, di società a capitale pubblico o misto, nonché di imprese autoproduttrici di energia elettrica o concessionarie autostradali;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 23 maggio 1995 registrato alla Corte dei conti in data 27 giugno 1995, foglio n. 194, registro n. 2 Interno, con il quale, ai sensi del predetto comma 3 dell'art. 8 della legge n. 35/1995, è stato costituito, con sede presso il Ministero dell'interno, il predetto comitato tecnico, e i decreti del Ministro dell'interno in data 6 settembre 1995 e in data 31 ottobre 1995 con i quali si è integrata la composizione dello stesso, rispettivamente, con i rappresentanti del Ministero dell'università e della ricerca scientifica, del Ministero del lavoro e della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento del turismo;

Considerato che, nel corso delle riunioni tenute dal comitato tecnico e dai gruppi di lavoro, sono state individuate le procedure e i criteri per la ripartizione delle suddette risorse, nonché le modalità per la erogazione dei mutui, di cui al predetto comma 1 dell'art. 8 della legge 16 febbraio 1995, n. 35;

Viste le proprie deliberazioni numeri 1, 2, 3 in data 28 giugno 1995, 18 luglio 1995 e 14 novembre 1995, pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 202 in data 30 agosto 1995 a n. 277 del 27 novembre 1995 con le quali si è proceduto, sulla scorta dei piani di rilevazione presentati dai soggetti di cui al comma 1 dell'art. 8 della legge n. 35/1995 ed assentiti dalle rispettive amministrazioni statali vigilanti, alla ripartizione, come da prospetti allegati alle citate deliberazioni, dell'importo di cui al comma 1 del predetto art. 8 della legge n. 35/1995;

Visto l'art. 13 della legge 26 febbraio 1996, n. 74, che ha introdotto modificazioni all'art. 8 della legge 16 febbraio 1995, n. 35, aggiungendo i commi 4-*bis*, 4-*ter* e 4-*quater*;

Visto, in particolare, il comma 4-*bis* del predetto art. 8 della citata legge n. 35/1995, nel testo introdotto dal predetto art. 13 della legge n. 74/1996, che autorizza il comitato tecnico a ripartire entro il 30 giugno 1996 le risorse di cui al comma 3 del predetto art. 8, non assegnate entro il 31 dicembre 1995, su presentazione, da parte delle amministrazioni vigilanti, di atti integrativi ai piani di rilevazione, relativamente a danni precedentemente non accertabili per obiettive difficoltà, per consentire il ripristino delle strutture danneggiate dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994, di proprietà di enti pubblici economici e non economici, di società a capitale pubblico o misto, nonché di imprese autoproduttrici di energia elettrica o concessionarie autostradali;

Ritenuto di dover individuare la tipologia dei danni da ammettere all'ulteriore riparto e le modalità di rappresentarli da parte dei soggetti di cui al comma 1 dell'art. 8 della legge n. 35/1995, già beneficiari delle deliberazioni di riparto del comitato tecnico;

Ritenuto, altresì, di dover provvedere alla determinazione di termini perentori per la presentazione, da parte dei predetti soggetti e delle rispettive amministrazioni statali vigilanti, dei suddetti atti integrativi ai piani di rilevazione dei danni subiti dai soggetti beneficiari delle risorse di cui alle deliberazioni del comitato tecnico;

Visto l'art. 12, comma 5-*octies*, della legge 26 febbraio 1996, n. 74;

Ritenuta l'urgenza di dare attuazione al disposto dell'art. 8 della legge 16 febbraio 1995, n. 35, comma 4-*bis*, nel testo introdotto dall'art. 13 della legge 26 febbraio 1996, n. 74;

Delibera:

Art. 1.

1. I legali rappresentanti degli enti pubblici economici e non economici, di società a capitale pubblico o misto, di imprese autoproduttrici di energia elettrica o concessionarie autostradali, di cui al comma 1, art. 8, della legge n. 35/1995, già beneficiari delle risorse assegnate con deliberazioni del comitato tecnico in data 28 giugno e 18 luglio 1995, pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 202 del 30 agosto 1995 e in data 14 novembre 1995, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 277 del 27 novembre 1995, che intendono beneficiare delle provvidenze di cui all'art. 13, comma 4-*bis*, della legge n. 74/1996, entro e non oltre il termine del 30 aprile 1996, debbono presentare alle rispettive amministrazioni statali vigilanti, domanda di ammissione a ulteriore contributo, ai sensi del predetto comma 4-*bis* dell'art. 8 della legge n. 35/1995, nel testo introdotto dall'art. 13 della legge n. 74/1996, corredata da:

dichiarazione resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, redatta secondo il fac-simile che si riporta in allegato 1 al presente atto e ne forma parte integrante;

perizia giurata, redatta da professionista abilitato, relativa ai danni, di cui ai piani di rilevazione già presentati alla data del 30 marzo 1995, di natura occulta e a quella data, non accertabili per obiettive difficoltà.

2. Le amministrazioni statali vigilanti, di cui al comma 2 dell'art. 8 della legge n. 35/1995, entro il termine del 15 maggio 1996, sono tenute a presentare all'ufficio di segreteria del comitato tecnico, costituito presso il Ministero dell'interno, le domande di ammissione, eventualmente presentate dai soggetti, già beneficiari di risorse assegnate con deliberazioni del comitato tecnico, corredate dagli atti integrativi ai piani di rilevazione dei danni di cui al comma precedente.

3. Sulla base delle domande di cui al comma 1, il comitato tecnico provvede, con successivo provvedimento, al riparto, eventualmente anche proporzionale, delle risorse non assegnate di cui al predetto comma 4-*bis* dell'art. 8 della legge n. 35/1995, nel testo introdotto dall'art. 13 della legge n. 74/1996.

Art. 2.

La presente deliberazione, sottoposta a controllo secondo le norme vigenti, sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 marzo 1996

Il presidente: GALLITTO

I segretari: DEL MORO - IADICICCO

Registrata alla Corte dei conti l'11 aprile 1996
Registro n. 1 Interno, foglio n. 228

ALLEGATO 1

Comune di ... .

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ
(Art 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15)

L'anno millenovecentonovantasei, il giorno................ .... del mese di........ .... nella tesoreria comunale, avanti a me (1).... .... è personalmente compars.. . l.. signor........ .... nella sua qualità di legale rappresentante dell'ente/società................ . ... nat.. a .... il .... residente a . ... via ... . n. .... codice fiscale........ .... della cui identità personale sono certo per (2)....... ....l.. quale, dopo essere stat.. ammonit.. secondo quanto prescritto dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge stessa, ha resa e sottoscritta la seguente dichiarazione:

Dichiara sotto la propria responsabilità:

1) di confermare la denuncia dei danni conseguenti agli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994, presentata entro il 30 marzo 1995 e di cui al piano di rilevazione verificato e asseverato dalla propria amministrazione statale vigilante, relativamente agli immobili e strutture di sua proprietà, a suo tempo sottoscritta, per un ammontare di L. .... (in cifre)... .... (in lettere);

2) di non/aver provveduto a stipulare il contratto di mutuo inerente l'assegnazione da parte del comitato tecnico della somma di L. .... (in cifre)........................... .... (in lettere) di cui alla deliberazione in data... (3);

3) di aver subito, in occasione dei predetti eventi alluvionali, danni precedentemente non accertabili per obiettive difficoltà come risulta dall'allegata perizia giurata redatta da professionista abilitato, per un ammontare di L. .... (in cifre)...................... (in lettere).

Dichiara, inoltre, che non esiste sui predetti beni danneggiati alcuna altra forma di finanziamento pubblico.

Data, ...

Il dichiarante

....

Autenticazione

Attesto che la soprascritta dichiarazione resa dal sig. ... ., nat.. a .. . . il...................... ...., è stata resa, nel luogo e data sopraindicati, sottoscritta dal dichiarante in mia presenza.

.. .., li ....

incaricato dal sindaco

. . . .

Il segretario comunale/impiegato comunale

....

(1) Segretario comunale o funzionario incaricato dal sindaco.
(2) Indicare le modalità d'identificazione.
(3) Depennare le parole che non interessano.

96A2417

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 21 dicembre 1995.

Assegnazione di risorse del Fondo di cui all'art. 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, a favore del Formez e della regione Calabria.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 26 novembre 1955, n. 1177, concernente provvedimenti straordinari per la Calabria;

Vista la legge 26 marzo 1968, n. 437, concernente provvedimenti straordinari per la Calabria;

Vista la legge 1° marzo 1968, n. 64, recante: «Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno»;

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 48, concernente modifiche alla predetta legge n. 64/1986;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, recante il trasferimento delle competenze del soppresso Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ed Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno;

Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 725 (legge finanziaria 1995);

Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 726, di approvazione del bilancio dello Stato per l'anno 1995 e del bilancio pluriennale per il triennio 1995-97;

Visto il decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito nella legge 7 aprile 1995, n. 104, recante: «Disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attività gestite dalla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno e del relativo personale»;

Visto in particolare l'art. 3, comma 1, della medesima legge n. 104/1995 che demanda al CIPE il riparto del Fondo ex art. 19, comma 5, del citato decreto legislativo n. 96/1993;

Visto il decreto-legge 28 agosto 1995, n. 359, convertito, con modificazioni, nella legge 27 ottobre 1995, n. 436 che, all'art. 4, comma 6, prevede la conservazione ed il trasferimento al Fondo previsto dall'art. 19 del citato decreto legislativo n. 96/1993 delle risorse non utilizzate entro l'anno 1994;

Vista la propria delibera del 27 aprile 1995, con la quale sono state, fra l'altro, assegnate in via definitiva le disponibilità del Fondo ex art. 19 per l'anno 1995 e si è proceduto al riparto programmatico delle risorse per il periodo 1996-1998;

Viste le note del Dipartimento della funzione pubblica n. 10475 e n. 1048, rispettivamente dell'11 e del 21 dicembre 1995, con le quali si chiede l'assegnazione a favore del Formez dell'importo complessivo di L. 74.342.240.000, da destinare alle spese di funzionamento, per L. 24.667.000.000 ed alle attività programmate dall'ente, per L. 49.675.240.000;

Considerato che, alla data del 31 dicembre 1993, residuava, sulla gestione separata Calabria, di cui alle predette leggi n. 1177/1955 e n. 437/1968, l'importo di L. 74.589.219.963, successivamente affluito al Fondo ex art. 19, da destinare al finanziamento di iniziative da realizzare nell'ambito del territorio della regione Calabria;

Ritenuto di dover finalizzare tale importo di lire 74.589.219.963 — per una quota del 20%, pari a lire 14.917.843.993 — alla chiusura amministrativa delle concessioni *ex lege* Calabria, già trasferite alla regione dal commissario liquidatore previsto dal decreto legislativo n. 96/1993 e per la rimanente quota dell'80% — pari a L. 59.671.375.970 — a specifiche iniziative da realizzare nel territorio regionale;

Ritenuto altresì di dover individuare nel Ministero del bilancio e della programmazione economica il soggetto competente a curare tali trasferimenti;

Considerato pertanto di dover assegnare, a valere sul Fondo ex art. 19, l'importo complessivo di lire 148.931.469.963 a favore del Dipartimento della funzione pubblica - Formez, per L. 74.347.240.000, ed al Ministero del bilancio e della programmazione economica gestione separata Calabria, per L. 74.589.229.963;

Su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica sulla quale è stato acquisito il concerto del Ministero del tesoro;

Delibera:

1. A valere sulle disponibilità del Fondo previsto dall'art. 19 del decreto legislativo n. 96/1993, viene assegnato a favore delle seguenti amministrazioni l'importo complessivo di L. 148.931.469.963, per l'anno 1995:

Dipartimento della funzione pubblica:

spese di funzionamento del Formez . . . . L. 24.667.000.000

spese per le attività del Formez » 49.675.240.000

Ministero del bilancio e della programmazione economica

finanziamento delle iniziative *ex lege* speciale Calabria . . . . L. 74.589.229.963

2. L'effettiva erogazione del predetto importo di lire 74.589.229.663 a favore della regione Calabria, e subordinata all'acquisizione di specifica documentazione inerente sia le occorrenze finanziarie per il completamento delle iniziative di cui alle concessioni richiamate in premessa, sia i progetti per le nuove iniziative da realizzare nella regione, nel rispetto degli obiettivi previsti dalle citate leggi n. 1177/1955 e n. 437/1968.

Roma, 21 dicembre 1995

Il Presidente delegato: MASERA

Registrata alla Corte dei conti il 4 aprile 1996
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 75

96A2396

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI PALERMO

DECRETO RETTORALE 1° aprile 1996.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dall'art. 5 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517;

Vista la deliberazione adottata dal consiglio della facoltà di medicina e chirurgia nella seduta del 28 marzo 1995;

Vista la deliberazione adottata dal consiglio di amministrazione dell'Ateneo nella seduta del 13 ottobre 1995;

Vista la deliberazione adottata dal senato accademico dell'Ateneo nella seduta del 6 novembre 1995;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 7 marzo 1996;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Palermo è modificato con l'inserimento in appendice del seguente statuto dell'Azienda universitaria policlinico:

«APPENDICE

STATUTO DELL'AZIENDA UNIVERSITARIA POLICLINICO

Art. 1 (*Costituzione, gestione e funzioni*). — Ai sensi dell'art. 4, commi 3 e 5, del decreto-legge 30 dicembre 1992, n. 502, modificato con decreto-legge 7 dicembre 1993, n. 517, e dall'art. 1 del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 512, convertito dalla legge del 17 ottobre 1994, n. 590, e nel rispetto delle vigenti normative universitarie che espressamente vengono fatte salve, l'Università degli studi di Palermo comprende l'Azienda universitaria policlinico per lo svolgimento dell'attività assistenziale e di formazione sanitaria connessa con le attività istituzionali di didattica e di ricerca scientifica della facoltà di medicina e chirurgia.

L'Azienda universitaria policlinico è costituita con decreto del rettore. Essa è dotata di autonomia organizzativa, gestionale, patrimoniale e contabile e la sua gestione è informata al principio dell'autonomia economica-finanziaria e dei preventivi e consuntivi per centri di costo basati sulle prestazioni effettuate.

L'Azienda, costituita nell'ambito della facoltà di medicina e chirurgia ed istituita con finalità di formazione e ricerca, in quanto policlinico universitario assume anche le caratteristiche corrispondenti a ospedale a rilievo nazionale e di alta specializzazione e come tale si inserisce nel sistema di emergenza sanitaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992.

Art. 2 (*Strutture*). - Per il perseguimento dei compiti di cui al precedente articolo, l'Università provvede ad individuare i beni mobili e le attrezzature da trasferire temporaneamente nel patrimonio dell'Azienda, sentito il parere dei consigli di istituto e/o di dipartimento.

Saranno trasferite all'A.U.P. le strutture e le attrezzature assistenziali che sono utilizzate per gli scopi istituzionali della facoltà di medicina e chirurgia, sentito il parere dei consigli di istituto e/o di dipartimento.

Il trasferimento dei beni mobili delle attrezzature e delle strutture sarà reso esecutivo con decreto del rettore da emanarsi in pari data alla nomina del direttore generale.

I beni immobili del policlinico universitario continueranno a far parte del patrimonio dell'Università e sono affidati in uso gratuito all'Azienda che assume in proprio gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Il passaggio dei beni immobili in uso gratuito all'azienda sarà reso esecutivo con decreto del rettore da emanarsi contestualmente alla nomina del direttore generale, previa deliberazione del consiglio di amministrazione sulla consistenza inventariale dei beni.

L'Università rientrerà in possesso pieno dei beni mobili, delle attrezzature e delle strutture qualora successive norme di legge dispongano in tal senso o al cessare delle funzioni proprie dell'Azienda.

Art. 3 (*Organi*). — 3.1. Sono organi dell'Azienda universitaria policlinico:

il direttore generale;

il comitato tecnico-amministrativo dell'Azienda;

il collegio dei revisori;

il consiglio dei sanitari la cui composizione e funzione saranno stabiliti con apposito regolamento interno.

3.2. Il direttore generale dell'Azienda universitaria policlinico è nominato dal rettore che lo sceglie tra una rosa di tre nominativi di qualificata formazione, proposti, secondo i dettati delle norme vigenti, dal consiglio di facoltà di medicina e chirurgia fra coloro i quali abbiano dato la loro disponibilità a seguito di un avviso pubblico ed in possesso dei titoli previsti dalle leggi vigenti.

Qualora i nominativi disponibili siano in numero inferiore a tre, la facoltà di medicina e chirurgia proporrà ugualmente la nomina al rettore.

Il rapporto di lavoro del direttore generale ha durata quinquennale, è a tempo pieno, è rinnovabile per una sola volta ed è regolato ai sensi del comma 6 dell'art. 3 del decreto-legge n. 502/1992. È un rapporto regolato da contratto di diritto privato, stipulato dal rettore, con oneri a carico del bilancio dell'Azienda e con emolumenti fissati sulla base di parametri nazionali per aziende di analoga dimensione anche ai sensi della vigente normativa di settore. Il rapporto di lavoro del direttore generale è incompatibile con altro rapporto di lavoro dipendente o autonomo e non può essere assunto da personale avente rapporto di lavoro subordinato con l'Università degli studi di Palermo. Il rapporto cessa al compimento del settantesimo anno di età.

Il direttore generale ha tutti i poteri di gestione e di rappresentanza dell'Azienda universitaria policlinico. A tal fine, per il periodo del suo mandato, è delegato dal rettore dell'Università quale rappresentante legale dell'Azienda.

Il direttore generale nomina il direttore amministrativo e il direttore sanitario come previsto dall'art. 3, comma 7, del decreto-legge n. 502/1992.

3.3. Comitato tecnico-amministrativo dell'Azienda universitaria policlinico.

È organo collegiale di verifica delle attività dell'Azienda.

È composto da:

il rettore o un suo delegato, scelto tra i docenti di ruolo della facoltà di medicina e chirurgia, che lo presiede.

Componente consultiva:

il direttore sanitario;

il direttore amministrativo dell'A.U.P.

Componente deliberante:

il direttore generale;

un professore di ruolo esperto di organizzazione aziendale e/o programmazione aziendale dell'Università di Palermo nominato dal rettore su proposta del consiglio di amministrazione;

un professore di ruolo esperto di diritto amministrativo e/o diritto civile dell'Università di Palermo, nominato dal rettore su proposta del consiglio di amministrazione;

il preside della facoltà di medicina e chirurgia;

n. 1 rappresentante designato dall'assessorato regionale sanità;

n. 1 rappresentante designato dal consiglio di amministrazione dell'università fra i suoi componenti;

n. 3 rappresentanti eletti dal consiglio della facoltà di medicina e chirurgia tra i suoi componenti (1 professore ordinario, 1 professore associato, 1 ricercatore);

n. 2 rappresentanti eletti dal personale amministrativo, tecnico, ausiliario dell'Azienda universitaria policlinico;

n. 1 rappresentante eletto dal personale medico non docente in servizio all'Azienda universitaria policlinico.

Ad esclusione del direttore generale la componente deliberante dura in carica per un massimo di tre anni e non può essere rieletta o ridesignata consecutivamente più di una volta.

3.4. Compiti del comitato tecnico-amministrativo dell'Azienda universitaria del policlinico.

Accoglie gli obiettivi e i progetti da attuare secondo le priorità programmatiche deliberate dal consiglio di facoltà.

Verifica gli atti, in ordine alla gestione informata ai principi di massima efficienza, efficacia ed economicità ed in ordine al soddisfacimento integrato delle finalità istituzionali di didattica, ricerca ed assistenza.

Vigila affinché i finanziamenti o i beni acquisiti con fondi formalmente finalizzati per l'assistenza siano destinati al fine prestabilito.

Il comitato tecnico-amministrativo approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo predisposti dal direttore generale, li trasmette al consiglio di amministrazione dell'Università accompagnati da una relazione che evidenzi la situazione della spesa sanitaria di competenza con segnalazione degli obiettivi raggiunti, di quelli parzialmente realizzati o non conseguiti. La relazione viene predisposta, approvata e sottoscritta dalla componente deliberante del comitato tecnico.

In caso di gravi inadempienze del direttore generale il comitato tecnico dell'A.U.P. propone al rettore, nella sua qualità di presidente del C. di A. dell'Università, provvedimenti a carico del medesimo fino alla rimozione.

Le delibere del comitato tecnico amministrativo dell'Azienda universitaria policlinico vengono approvate a maggioranza dei presenti (fatta salva la garanzia sul numero legale) e, in caso di parità, il voto del presidente vale doppio.

Art. 4 (*Collegio dei revisori*). — Il collegio dei revisori dei conti è composto da cinque membri prescelti tra gli iscritti nel registro previsto dall'art. 1 del decreto-legge 27 gennaio 1992, n. 88. Di essi, due sono designati dal rettore, uno designato dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica; uno dal Ministero del tesoro, scelto tra i funzionari della Ragioneria generale dello Stato; uno designato dalla regione siciliana.

I revisori sono nominati dal rettore con specifico provvedimento coevamente al direttore generale.

Il collegio dei revisori, oltre ai compiti previsti dal comma 13 dell'art. 3 del decreto-legge n. 502/1992, effettua periodicamente controlli sull'efficienza della gestione dell'Azienda universitaria policlinico, con relazione semestrale al rettore dell'Università, al direttore generale e al consiglio di amministrazione dell'Azienda. Le indennità spettanti ai membri del collegio dei revisori sono analoghe a quelle previste dal decreto-legge n. 502/1992.

Art. 5 (*Consiglio di facoltà*). — Il consiglio della facoltà di medicina e chirurgia, oltre ai propri compiti istituzionali, concorre:

alla programmazione annuale delle attività didattiche e di ricerca scientifica della facoltà medica;

agli indirizzi organizzativi generali dell'Azienda;

a definire l'impegno del personale relativamente all'attività assistenziale ed accademica. Su questo aspetto il consiglio di facoltà esprimerà preliminarmente un parere obbligatorio;

a programmare gli investimenti inerenti l'assetto edilizio ed il potenziamento tecnico delle diverse strutture.

Art. 6 (*Convenzioni*). — La conduzione dell'attività assistenziale da parte dell'Azienda universitaria policlinico è regolata da atti convenzionali.

Gli atti convenzionali devono prevedere:

il riconoscimento dell'Azienda universitaria policlinico come ospedale di rilievo nazionale e di alta specializzazione, inserito nel sistema di emergenza sanitaria;

la partecipazione di tutte le strutture della facoltà di medicina e chirurgia in ragione della inscindibilità delle proprie competenze didattico-scientifiche-assistenziali finalizzate alla formazione di tutti gli operatori della sanità.

Con riferimento alla convenzione tra l'A.U.P. e la regione siciliana deve prevedersi, altresì, la partecipazione della facoltà di medicina e chirurgia alla elaborazione del piano sanitario regionale anche in relazione alla programmazione di strutture universitarie nell'area regionale e ad iniziative di edilizia finalizzata.

Gli atti convenzionali disciplineranno in particolare, l'articolazione delle unità assistenziali, dei servizi, dei moduli funzionali e l'impegno di spesa per centri e per tariffe, fatte salve le vigenti normative universitarie e di carattere generale.

Art. 7 (*Personale*). — Tutto il personale in servizio presso la facoltà di medicina e chirurgia ed il Policlinico universitario va inquadrato in base alla istituenda pianta organica di tipo ospedaliero con specifico riferimento alla posizione funzionale sanitaria c/o di formazione medico-professionale in atto espletata.

La pianta organica deve inoltre tenere conto delle unità necessarie ad ottemperare alle esigenze assistenziali delle strutture e delle unità operative in ordine agli standard assistenziali previsti. Ove la dotazione organica sia insufficiente, si provvede quantitativamente e tipologicamente con idoneo personale assunto anche con contratti a termine di natura libero-professionale di diritto privato. Gli oneri finanziari relativi al completamento degli organici e/o alla stipula di contratti libero-professionali sono a carico dell'Azienda policlinico.

Il personale medico e non medico assunto per le esigenze assistenziali del Policlinico ed assegnato amministrativamente all'ex USL n. 58 in ragione della legge regionale n. 32/87 partecipa all'attività assistenziale dell'Azienda universitaria policlinico e viene trasferito amministrativamente all'Azienda stessa. Al predetto personale vengono garantite la progressione di carriera e di rappresentanza previste per il personale in ruolo nel S.S.N. Il personale universitario continuerà ad avere dipendenza giuridica dall'Università.

Art. 8 (*Regolamento*). — Il direttore generale, sentito il consiglio di facoltà, proporrà per l'approvazione al consiglio di amministrazione, all'atto della costituzione dell'Azienda universitaria policlinico, il regolamento attuativo del presente statuto.

Il regolamento attuativo prevederà altresì norme transitorie per quanto attiene sia al passaggio delle funzioni della delegazione, sia ai rapporti con il personale amministrativo degli istituti e dei dipartimenti, in armonia con il regolamento amministrativo-contabile».

Il presente decreto rettorale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Palermo, 1° aprile 1996

Il rettore: GULLOTTI

96A2398

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

CIRCOLARE 11 aprile 1996, n. 38092.

Ripubblicazione dell'elenco delle banche e società selezionate per l'affidamento delle attività istruttorie di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488.

Alle imprese interessate

All'Abi

All'Assilea

All'Assireme

Alla Confindustria

Alla Confapi

Alla Confcommercio

Alla Confesercenti

Al Comitato di coordinamento delle confederazioni artigiane

Con riferimento alla circolare 4 marzo 1996, n. 37807, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 59 dell'11 marzo 1996 ed in particolare all'elenco dei soggetti abilitati alle operazioni di locazione finanziaria ivi riportato in allegato, si porta a conoscenza degli enti in indirizzo che le banche concessionarie per le attività istruttorie relative alla normativa richiamata in oggetto hanno comunicato le seguenti variazioni da apportare all'elenco citato:

dall'elenco dei soggetti abilitati alle operazioni di locazione finanziaria convenzionati con la Banca Mediocredito S.p.a. sono depennate le società Banca per il Leasing Italease S.p.a. - Milano e S. Geminiano e S. Prospero Leasing S.p.a. - Milano; l'elenco medesimo è altresì integrato con le società Credemleasing S.p.a. - Reggio Emilia, Sanpaolo Leasint - Società di leasing internazionale S.p.a. - Milano e Inno.Tecs S.p.a. - Reggio Emilia;

l'elenco dei soggetti abilitati alle operazioni di locazione finanziaria convenzionati con la Cassa di risparmio in Bologna S.p.a. è integrato con le società Banca Carige S.p.a. - Cassa di risparmio di Genova e Imperia - Genova, Credemleasing S.p.a. - Reggio Emilia e Inno.Tecs S.p.a. - Reggio Emilia;

dall'elenco dei soggetti abilitati alle operazioni di locazione finanziaria convenzionati con la Centrobanca S.p.a. è depennata la società Esaleasing S.p.a. - Ancona;

l'elenco dei soggetti abilitati alle operazioni di locazione finanziaria convenzionati con l'Europrogetti e Finanza S.p.a. è integrato con la società S. Geminiano e S. Prospero Leasing S.p.a. - Milano;

dall'elenco dei soggetti abilitati alle operazioni di locazione finanziaria convenzionati con l'Interbanca S.p.a. è depennata la società Banca per il Leasing Italease S.p.a. - Milano;

dall'elenco dei soggetti abilitati alle operazioni di locazione finanziaria convenzionati con il Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia S.p.a. sono depennate le società Banca per il Leasing Italease S.p.a. - Milano e S. Geminiano e S. Prospero Leasing S.p.a. - Milano;

dall'elenco dei soggetti abilitati alle operazioni di locazione finanziaria convenzionati con il Mediocredito Fondiario Centroitalia S.p.a. è depennata la società Banca per il Leasing Italease S.p.a. - Milano; l'elenco medesimo è altresì integrato con la società Centro Leasing S.p.a. - Firenze;

l'elenco dei soggetti abilitati alle operazioni di locazione finanziaria convenzionati con il Mediocredito Lombardo S.p.a. è integrato con la società Mercantile Leasing S.p.a. - Firenze;

dall'elenco dei soggetti abilitati alle operazioni di locazione finanziaria convenzionati con il Mediocredito Toscano S.p.a. è depennata la società per il Leasing Italease S.p.a. - Milano; l'elenco medesimo è altresì integrato con la società Credemleasing S.p.a. - Reggio Emilia.

In considerazione delle variazioni introdotte con la presente circolare, nonché di quelle contenute nelle circolari 13 marzo 1996, n. 37856, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 66 del 19 marzo 1996, e 21 marzo 1996, n. 37974, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 25 marzo 1996, si ritiene opportuno procedere alla ripubblicazione, in allegato alla presente circolare, dell'elenco delle banche e società concessionarie per le attività istruttorie di cui alla legge n. 488/1992 e dei soggetti abilitati alle operazioni di locazione finanziaria convenzionati con le predette banche e società concessionarie.

Le eventuali, future integrazioni dell'elenco dei soggetti convenzionati per le operazioni di locazione finanziaria saranno rese note con successive circolari.

Si rappresenta, altresì, che la convezione sottoscritta da questa Amministrazione con l'Isveimer in data 25 marzo 1996, per l'affidamento delle attività istruttorie, è priva di effetti giuridici non avendo lo stesso istituto adempiuto ad alcuni obblighi previsti dalla convenzione stessa. Conseguentemente, la predetta banca ed i relativi istituti collaboratori non sono inscriti nell'elenco allegato.

Il direttore generale della produzione industriale
AMMASSARI

ALLEGATO

ELENCO DELLE BANCHE CONCESSIONARIE SELEZIONATE PER L'AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITÀ ISTRUTTORIE DI CUI ALL'ART.1, COMMA 2 DEL DECRETO LEGGE 22 OTTOBRE 1992, N.415, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 19 DICEMBRE 1992, N.488 E DEI SOGGETTI ABILITATI ALLE OPERAZIONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA CONVENZIONATI CON LE BANCHE CONCESSIONARIE.

BANCHE CONCESSIONARIE	SOGGETTI ABILITATI ALLA LOCAZIONE FINANZIARIA
BANCA CARIGE SPA - CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA - Genova	- LIGURE LEASING SPA - Savona - LOCAT - LOCAZIONE ATTREZZATURE SPA - Torino
BANCA CIS SPA - Cagliari	- AGRILEASING SPA - Roma - CREDIT LEASING - SOCIETA' PER IL LEASING FINANZIARIO SPA - Milano - FISCAMBI LEASING SPA - Milano - SARDALEASING - SOCIETA' DI LOCAZIONE FINANZIARIA PER AZIONI - Sassari
BANCA MEDIOCREDITO SPA - Torino	- AGRILEASING SPA - Roma - BARCLAYS FINANCIAL SERVICES ITALIA SPA Milano - BIELLA LEASING SPA - Biella - CREDEMLEASING SPA - Reggio Emilia - CREDIT LEASING - SOCIETA' PER IL LEASING FINANZIARIO SPA - Milano - FARMALEASE SPA - Fossano (Cuneo) - FINCRAL LEASING SPA - Venezia - FINDATA FINANZIAMENTI SPA - Torino - INNO.TECS SPA - Reggio Emilia - LEASIMPRESA SPA - Torino - LOCAT - LOCAZIONE ATTREZZATURE SPA Torino - SANPAOLO LEASINT - SOCIETA' DI LEASING INTERNAZIONALE SPA - Milano - SAVA LEASING SPA - Torino.
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA - Roma	- COOPERLEASING SPA - Bologna - FIME LEASING SPA - Napoli - LOCAFIT SPA - Milano - SAVA LEASING SPA - Torino - SUD LEASING SPA - Bari
BANCO AMBROSIANO VENETO SPA - Vicenza	- FISCAMBI LEASING SPA - Milano - LOCAZIONI FINANZIARIE SPA - Brescia

BANCO DI NAPOLI SPA - Napoli	- B.N. COMMERCIO E FINANZA SPA - Napoli
BANCO DI SARDEGNA SPA - Cagliari	- SARDALEASING - SOCIETA' DI LOCAZIONE FINANZIARIA PER AZIONI - Sassari
BANCO DI SICILIA SPA - Palermo	- AGRILEASING SPA - Roma - BASILEASING SPA - Palermo - SERLEASING SPA - Roma
CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA SPA - Bologna	- BANCA CARIGE SPA CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA - Genova - CREDEMLEASING SPA - Reggio Emilia - FINCAER SERVIZI SPA - Bologna - FRAER LEASING SPA - Cesena (Forlì-Cesena) - INNO.TECS SPA - Reggio Emilia - SIL - SOCIETA' ITALIANA LEASING SPA - Genova
CENTROBANCA - BANCA CENTRALE DI CREDITO POPOLARE SPA - Milano	- ABF LEASING SPA - Milano - BANCA PER IL LEASING ITALEASE SPA - Milano - BPB LEASING SPA - Bergamo - ETRURIA LEASING SPA - Firenze - FIN-ECO LEASING SPA - Brescia - PADANA FINSERVICE SPA - Lodi - POPOLAR LEASING SPA - Pesaro - S. GEMINIANO E S. PROSPERO LEASING SPA - Milano -TECHNOLEASING ITALIANA SPA - Sondrio
EFIBANCA SPA - Roma	- COOPERLEASING SPA - Bologna - LOCAFIT SPA - Milano - SUD LEASING SPA - Bari
EUROPROGETTI E FINANZA SPA - Roma	- AGRILEASING SPA - Roma - BANCA PER IL LEASING ITALEASE SPA - Milano - BIELLA LEASING SPA - Biella - COOPERLEASING SPA - Bologna - LEASINDUSTRIA - LEASING INDUSTRIALE ITALIANO SPA - Milano - LEASING ROMA SPA - Roma - LOCAFIT SPA - Milano - PROFESSIONAL DUCATO LEASING SPA - Pisa - S. GEMINIANO E S. PROSPERO LEASING SPA - Milano - SUD LEASING SPA - Bari

INTERBANCA - BANCA PER FINANZIAMENTI A MEDIO E LUNGO TERMINE SPA - Milano	- AGRILEASING SPA - Roma - BANCA NAZIONALE DELL'AGRICOLTURA SPA - Roma - BARCLAYS FINANCIAL SERVICES ITALIA SPA - Milano - DEUTSCHE BANK LEASING SPA - Milano - FIME LEASING SPA - Napoli - FISCAMBI LEASING SPA - Milano - LEASING ROMA SPA - Roma - LOCAT - LOCAZIONE ATTREZZATURE SPA - Torino - SIL - SOCIETA' ITALIANA LEASING SPA - Genova
IRFIS - MEDIOCREDITO DELLA SICILIA SPA - Palermo	- BASILEASING SPA - Palermo - LEASINGROUP SICILIA SPA - Palermo
ISTITUTO BANCARIO SAN PAOLO DI TORINO SPA - Torino	- BARCLAYS FINANCIAL SERVICES ITALIA SPA - Milano - FIME LEASING SPA - Napoli - LEASIMPRESA SPA - Torino - LEASINDUSTRIA - LEASING INDUSTRIALE ITALIANO SPA - Milano - LOCAT - LOCAZIONE ATTREZZATURE SPA - Torino - SANPAOLO LEASINT - SOCIETA' DI LEASING INTERNAZIONALE SPA - Milano - SAVA LEASING SPA - Torino
ISTITUTO MOBILIARE ITALIANO - IMI SPA - Roma	- AGRILEASING SPA - Roma - CENTRO LEASING SPA - Firenze - FIME LEASING SPA - Napoli - LEASINDUSTRIA - LEASING INDUSTRIALE ITALIANO SPA - Milano - SANPAOLO LEASINT - SOCIETA' DI LEASING INTERNAZIONALE SPA - Milano - SPEI LEASING SPA - Roma
MEDIOCREDITO ABRUZZESE E MOLISANO SPA - Teramo	- LEASINDUSTRIA - LEASING INDUSTRIALE ITALIANO SPA - Milano - LOCAT - LOCAZIONE ATTREZZATURE SPA - Torino
MEDIOCREDITO DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA SPA - Udine	- AGRILEASING SPA - Roma - FIN-ECO LEASING SPA - Brescia - LOCAT - LOCAZIONE ATTREZZATURE SPA - Torino

MEDIOCREDITO DELL'UMBRIA SPA - Perugia	- AGRILEASING SPA - Roma - CENTRO LEASING SPA - Firenze - ETRURIA LEASING SPA - Firenze - LOCAT - LOCAZIONE ATTREZZATURE SPA - Torino
MEDIOCREDITO DEL SUD - MEDIOSUD SPA - Bari	- AGRILEASING SPA - Roma - LEASINDUSTRIA - LEASING INDUSTRIALE ITALIANO SPA - Milano - LOCAT - LOCAZIONE ATTREZZATURE SPA - Torino
MEDIOCREDITO DI ROMA SPA - Roma	- AGRILEASING SPA - Roma - ETRURIA LEASING SPA - Firenze - FIME LEASING SPA - Napoli - LEASING ROMA SPA - Roma - SAVA LEASING SPA - Torino
MEDIOCREDITO FONDIARIO CENTROITALIA SPA - Ancona	- AGRILEASING SPA - Roma - CENTRO LEASING SPA - Firenze - ESALEASING SPA - Ancona - LOCAT - LOCAZIONE ATTREZZATURE SPA - Torino - POPOLAR LEASING SPA - Pesaro
MEDIOCREDITO LOMBARDO SPA - Milano	- FIN-ECO LEASING SPA - Brescia - FISCAMBI LEASING SPA - Milano - LEASINDUSTRIA - LEASING INDUSTRIALE ITALIANO SPA - Milano - LOCAT - LOCAZIONE ATTREZZATURE SPA - Torino - MERCANTILE LEASING SPA - Firenze - SANPAOLO LEASINT - SOCIETA' DI LEASING INTERNAZIONALE SPA - Milano
MEDIOCREDITO TOSCANO SPA - Firenze	- AGRILEASING SPA - Roma - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA - UFFICIO LEASING - Siena - CENTRO LEASING SPA - Firenze - CREDEMLEASING SPA - Reggio Emilia - ETRURIA LEASING SPA - Firenze - LOCAT - LOCAZIONE ATTREZZATURE SPA - Torino - MERCHANT LEASING INTERNATIONAL SPA - Prato

MEDIOCREDITO TRENTINO-ALTO ADIGE SPA - Trento	- AGRILEASING SPA - Roma - FIN-ECO LEASING SPA - Brescia - FISCAMBI LEASING SPA - Milano - MEDIOCREDITO DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA SPA - Udine
MEDIOVENEZIE BANCA SPA - Venezia	- ADRIA LEASING SPA - Treviso - CENTRO LEASING SPA - Firenze - FISCAMBI LEASING SPA - Milano - LOCAT - LOCAZIONE ATTREZZATURE SPA - Torino - SIL - SOCIETA' ITALIANA LEASING SPA - Genova
PROMINVESTMENT SPA - Roma	- BANCA COMMERCIALE ITALIANA SPA - Milano - BANCA DI LEGNANO SPA - Legnano (Milano) - CREDIT LEASING - SOCIETA' PER IL LEASING FINANZIARIO SPA - Milano - ISEFI INTERNAZIONALE DI SERVIZI FINANZIARI SPA - Bologna - LEASING ROMA SPA - Roma - PALLADIO LEASING SPA - Vicenza - SELMABIPIEMME LEASING SPA - Milano

96A2442

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 15 aprile 1996

Dollaro USA	1572,30
ECU	1949,34
Marco tedesco	1040,71
Franco francese	306,79
Lira sterlina	2371,03
Fiorino olandese	931,40
Franco belga	50,683
Peseta spagnola	12,473
Corona danese	269,65
Lira irlandese	2447,13
Dracma greca	6,470
Escudo portoghese	10,146
Dollaro canadese	1159,94
Yen giapponese	14,499
Franco svizzero	1277,05
Scellino austriaco	148,00
Corona norvegese	241,30
Corona svedese	233,21
Marco finlandese	332,06
Dollaro australiano	1243,69

96A2485

Smarrimento di punzoni per la bollatura dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le sottoelencate ditte, assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicate, hanno presentato regolare dichiarazione di smarrimento di un quantitativo di punzoni sotto specificati.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli agli uffici provinciali metrici competenti per territorio.

Marchio	Denominazione	Sede	N punzoni smarriti
11 ME	Alvaro Giuseppe	Messina	1
639 VI	Arcaro S.r.l.	Trissino	4

96A2405

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Nomina del presidente del comitato di sorveglianza presso la società fiduciaria «IFIR S.p.a.», in Roma, in liquidazione coatta amministrativa.

Con decreto in data 4 aprile 1996 il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha nominato il presidente del comitato di sorveglianza della società fiduciaria «IFIR S.p.a.», con sede legale in Roma, in liquidazione coatta amministrativa, nella persona del dott. Angelo Di Paolo, nato a Poggio Picenze (L'Aquila) il 5 marzo 1944, esperto.

96A2404

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 559/C.19726.XV.J(859) del 27 febbraio 1996 i manufatti esplosivi che la società Inter.E.M. S.r.l. intende importare dalla società Union Espanola de Explosivos S.A. - Spagna, sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella III categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico, come qui di seguito riportati:

Riodet MI (detonatore elettrico a media intensità) nelle versioni:
istantaneo (colore grigio-bianco);
ritardato 0,5 s. (colore grigio-blu);
microritardato 30 ms (colore grigio-giallo),
numero ONU 0030 - 1.1B.

Rionel S (detonatore ad onda d'urto) composto da:
«Rionel SC»:
istantaneo (connettore bianco);
microritardato 17 ms (connettore rosso);
microritardato 25 ms (connettore verde);
microritardato 42 ms (connettore giallo).
«Rionel SD»:
ritardato a 450 ms;
ritardato a 500 ms,
numero ONU 0360 - 1.1B.

96A2402

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (modifiche ad autorizzazioni già concesse)

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 170 dell'11 marzo 1996

Specialità medicinale: NIMOTOP, 36 bust. monod. gran. 30 mg, n. di A.I.C.: 026403 067; flacone gocce 25 ml 4%, n. di A.I.C.: 026403 055; 36 compresse 30 mg, n. di A.I.C.: 026403 016.

Titolare A.I.C.: Società Bayer S.p.a., viale Certosa, 126 - 20156 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: visto il parere della CUF del 13 novembre 1995 favorevole, è autorizzato il prolungamento del periodo di validità per le gocce e le compresse da trentasei a sessanta mesi nonché la modifica del foglio illustrativo per tutte le confezioni così come riportato, negli stampati allegati al presente provvedimento.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 163 dell'11 marzo 1996

Specialità medicinale: CLOPIXOL, flacone gocce orali 20 ml, n. di A.I.C.: 026890 069.

Titolare A.I.C.: Società Lundbeck Italia S p.a., via Sant'Andrea, 19 - 20121 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: le confezioni contraddistinte dal numero di A.I.C. 026890069 possono continuare ad essere dispensate al pubblico fino a tutto il 28 luglio 1996.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

96A2423-96A2424

Nuove autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano per passaggio da presidi medico-chirurgici a specialità medicinali.

È autorizzata l'immissione in commercio delle seguenti specialità medicinali con le specificazioni di seguito indicate:

Estratto decreto n. 136/1996 del 18 marzo 1996

Specialità medicinale «DERMA DIFESA», nella confezione soluzione disinfettante flacone spray 200 ml precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 15600 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione. principio attivo: clorexidina digluconato.

Titolare A.I.C.: Schiapparelli farmaceutici S.p a., con sede legale e domicilio fiscale in viale Sarca, 223, Milano, codice fiscale 02660610011.

N. A.I.C.: 032251023 (in base 10); 0YS74H (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Schiapparelli farmaceutici S.p a , Torino.

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993. classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992.

Estratto decreto n. 137/1996 del 18 marzo 1996

Specialità medicinale «DERMA DIFESA», nella confezione soluzione disinfettante flacone spray 60 ml precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 15600 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate.

Composizione: principio attivo: clorexidina digluconato.

Titolare A.I C.: Schiapparelli farmaceutici S.p a., con sede legale e domicilio fiscale in viale Sarca, 223, Milano, codice fiscale 02660610011

N. A.I.C.: 032251011 (in base 10); 0YS743 (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Schiapparelli farmaceutici S p a , Torino.

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe «C»

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n 539/1992.

Estratto decreto n. 138/1996 del 18 marzo 1996

Specialità medicinale «HIBICET 1 IN 100», nella confezione soluzione sterile color giallo busta 100 ml, con variazione della denominazione in «Hibimax» precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 11741 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione: principio attivo: cetrimide, clorexidina gluconato.

Titolare A.I.C.: Zeneca Ltd, (GB), rappresentata in Italia da Zeneca S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via F. Sforza - Palazzo Volta, Basiglio (Milano), codice fiscale 00735390155.

N. A.I.C.: 032189021 (in base 10), 0YQBLX (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Zeneca Ltd - Macclesfield Cheshire (Inghilterra).

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura. medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992.

Estratto decreto n. 139/1996 del 18 marzo 1996

Specialità medicinale «HIBICET 1 IN 100», nella confezione soluzione sterile color giallo busta 25 ml, con variazione della denominazione in «Hibimax» precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 11741 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate

Composizione. principio attivo: cetrimide, clorexidina gluconato.

Titolare A I.C.: Zeneca Ltd, (GB), rappresentata in Italia da Zeneca S p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via F. Sforza - Palazzo Volta, Basiglio (Milano), codice fiscale 00735390155.

N. A.I.C.: 032189019 (in base 10); 0YQBLV (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Zeneca Ltd - Macclesfield Cheshire (Inghilterra).

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992.

Estratto decreto n. 140/1996 del 18 marzo 1996

Specialità medicinale «HIBIDIL», nella confezione soluzione sterile color rosa busta 100 ml, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 11628 e aventi le caratteristiche di cui all'art 1 del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione: principio attivo: clorexidina gluconato.

Titolare A.I C.: Zeneca Ltd, (GB), rappresentata in Italia da Zeneca S p a., con sede legale e domicilio fiscale in via F. Sforza - Palazzo Volta, Basiglio (Milano), codice fiscale 00735390155.

N. A.I.C.: 032187027 (in base 10); 0YQ8NM (in base 32)

Officine di produzione, confezionamento e controllo Zeneca Ltd - Macclesfield Cheshire (Inghilterra).

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992.

Estratto decreto n. 141/1996 del 18 marzo 1996

Specialità medicinale «HIBIDIL», nella confezione soluzione sterile color rosa busta 25 ml, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 11628 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione: principio attivo: clorexidina gluconato.

Titolare A.I.C.: Zeneca Ltd, (GB), rappresentata in Italia da Zeneca S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via F. Sforza - Palazzo Volta, Basiglio (Milano), codice fiscale 00735390155.

N. A.I.C. 032187015 (in base 10); 0YQ8N7 (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Zeneca Ltd - Macclesfield Cheshire (Inghilterra).

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992.

Estratto decreto n. 142/1996 del 18 marzo 1996

Specialità medicinale «PANIODINE S.A.», con variazione della denominazione in «Paniodine», nella confezione soluzione flacone 1 lt, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 15182 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione: principio attivo: iodopovidone.

Titolare A.I.C.: Az. chim. riun. Angelini Francesco - Acraf S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in viale Amelia, 70, Roma, codice fiscale 03907010585.

N. A.I.C.: 032120040 (in base 10); 0YN778 (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: A.C.R.A.F. S.p.a. - Off. di produzione consortile Ancona; Ramini S.r.l. - Roma.

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992.

Estratto decreto n. 143/1996 del 18 marzo 1996

Specialità medicinale «PANIODINE S.A.», con variazione della denominazione in «Paniodine», nella confezione soluzione disinfettante flacone 500 ml, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 15182 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate.

Composizione: principio attivo: iodopovidone.

Titolare A.I.C.: Az. chim. riun. Angelini Francesco - Acraf S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in viale Amelia, 70, Roma, codice fiscale 03907010585.

N. A.I.C.: 032120038 (in base 10); 0YN776 (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: A.C.R.A.F. S.p.a. - Off. di produzione consortile Ancona; Ramini S.r.l. - Roma.

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992.

Estratto decreto n. 144/1996 del 18 marzo 1996

Specialità medicinale «PANIODINE S.A.», con variazione della denominazione in «Paniodine», nella confezione soluzione flacone 235 ml, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 15182 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione: principio attivo: iodopovidone.

Titolare A.I.C.: Az. chim. riun. Angelini Francesco - Acraf S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in viale Amelia, 70, Roma, codice fiscale 03907010585.

N. A.I.C.: 032120026 (in base 10); 0YN76U (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: A.C.R.A.F. S.p.a. - Off. di produzione consortile Ancona; Ramini S.r.l. - Roma.

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992.

Estratto decreto n. 145/1996 del 18 marzo 1996

Specialità medicinale «PANIODINE S.A.», con variazione della denominazione in «Paniodine», nella confezione soluzione disinfettante flacone 200 ml, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 15182 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione: principio attivo: iodopovidone.

Titolare A.I.C.: Az. chim. riun. Angelini Francesco - Acraf S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in viale Amelia, 70, Roma, codice fiscale 03907010585.

N. A.I.C.: 032120014 (in base 10); 0YN76G (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: A.C.R.A.F. S.p.a. - Off. di produzione consortile Ancona; Ramini S.r.l. - Roma.

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992.

Estratto decreto n. 146/1996 del 18 marzo 1996

Specialità medicinale «TRAUMICID», nella confezione flacone polvere 6 g precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 7892 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione: principio attivo: metilbenzetonio cloruro, clorotimolo.

Titolare A.I.C.: Montefarmaco S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via G. Galilei, 7, Pero (Milano), codice fiscale 00742960156.

N. A.I.C.: 032219014 (in base 10); 0YR7W6 (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Montefarmaco S.p.a., Pero (Milano).

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992.

Estratto decreto n. 147/1996 del 18 marzo 1996

Specialità medicinale «TRAUMICID», nella confezione crema tubo 20 g precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 7893 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione: principio attivo: metilbenzetonio cloruro, clorotimolo.

Titolare A.I.C.: Montefarmaco S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via G. Galilei, 7, Pero (Milano), codice fiscale 00742960156.

N. A.I.C.: 032219026 (in base 10); 0YR7WL (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Montefarmaco S.p.a., Pero (Milano).

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992.

Estratto decreto n. 148/1996 del 18 marzo 1996

Specialità medicinale «TRAUMICID», nella confezione soluzione flacone 200 ml, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 7894 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione: principio attivo: metilbenzetonio cloruro, clorotimolo.

Titolare A.I.C.: Montefarmaco S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via G. Galilei, 7, Pero (Milano), codice fiscale 00742960156.

N. A.I.C.: 032219038 (in base 10); 0YR7WY (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Montefarmaco S.p.a., Pero (Milano).

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992.

Estratto decreto n. 149/1996 del 18 marzo 1996

Specialità medicinale «BIOCID 5», nella confezione soluzione flacone 5000 ml precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 15232 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione: principio attivo: clorexidina gluconato, alchilisochinolina bromuro.

Titolare A.I.C.: Germo S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Giotto, 19, Cormano (Milano), codice fiscale 00772350153.

N. A.I.C.: 032568040 (in base 10); 0Z1WR8 (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Sofar S p.a., Trezzano Rosa (Milano).

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992.

Estratto decreto n. 150/1996 del 18 marzo 1996

Specialità medicinale «BIOCID 5», nella confezione soluzione flacone 1000 ml precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 15232 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione: principio attivo: clorexidina gluconato, alchilisochinolina bromuro.

Titolare A.I.C.: Germo S p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Giotto, 19, Cormano (Milano), codice fiscale 00772350153.

N. A.I.C.: 032568038 (in base 10), 0Z1WR6 (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Sofar S.p.a., Trezzano Rosa (Milano).

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992.

Estratto decreto n. 151/1996 del 18 marzo 1996

Specialità medicinale «BIOCID 5», nella confezione soluzione flacone 500 ml precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 15232 e aventi le caratteristiche di cui all'art 1 del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione: principio attivo: clorexidina gluconato, alchilisochinolina bromuro.

Titolare A.I.C.: Germo S p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Giotto, 19, Cormano (Milano), codice fiscale 00772350153.

N. A.I C.: 032568026 (in base 10); 0Z1WQU (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Sofar S.p.a., Trezzano Rosa (Milano).

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura. medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992.

Estratto decreto n. 152/1996 del 18 marzo 1996

Specialità medicinale «BIOCID 5», nella confezione soluzione flacone 250 ml precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 15232 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione: principio attivo: clorexidina gluconato, alchilisochinolina bromuro.

Titolare A.I.C.: Germo S.p a., con sede legale e domicilio fiscale in via Giotto, 19, Cormano (Milano), codice fiscale 00772350153.

N. A.I C.: 032568014 (in base 10), 0Z1WQG (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Sofar S.p.a., Trezzano Rosa (Milano).

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992.

Estratto decreto n 153/1996 del 18 marzo 1996

Specialità medicinale «NOVALCOL MEDICAL», nella confezione soluzione spray flacone 250 ml precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 12934 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione: principio attivo: clorexidina gluconato, diazolidinil urea.

Titolare A.I C.: Germo S p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Giotto, 19, Cormano (Milano), codice fiscale 00772350153.

N. A.I.C.: 032570121 (in base 10); 0Z1YS9 (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Sofar S.p.a., Trezzano Rosa (Milano).

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992

Estratto decreto n. 154/1996 del 18 marzo 1996

Specialità medicinale «NOVALCOL MEDICAL», nella confezione soluzione spray flacone 150 ml precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 12934 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione: principio attivo: clorexidina gluconato, diazolidinil urea.

Titolare A.I.C.: Germo S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Giotto, 19, Cormano (Milano), codice fiscale n. 00772350153.

N. A.I.C.: 032570119 (in base 10); 0Z1YS7 (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Sofar S.p.a., Trezzano Rosa (Milano)

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992.

Estratto decreto n. 155/1996 del 18 marzo 1996

Specialità medicinale «NOVALCOL MEDICAL», nella confezione soluzione spray flacone 100 ml precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 12934 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione: principio attivo: clorexidina gluconato; diazolidinil urea.

Titolare A.I.C.: Germo S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Giotto, 19, Cormano (Milano), codice fiscale 00772350153.

N. A.I.C.: 032570107 (in base 10); 0Z1YRV (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo. Sofar S.p.a., Trezzano Rosa (Milano).

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992.

Estratto decreto n. 156/1996 del 18 marzo 1996

Specialità medicinale «NOVALCOL MEDICAL», nella confezione soluzione spray flacone 50 ml precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 12934 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione: principio attivo: clorexidina gluconato, diazolidinil urea.

Titolare A.I.C.: Germo S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Giotto, 19, Cormano (Milano), codice fiscale 00772350153.

N. A.I.C.: 032570095 (in base 10); 0Z1YRH (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Sofar S.p.a., Trezzano Rosa (Milano).

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992.

Estratto decreto n. 157/1996 del 18 marzo 1996

Specialità medicinale «NOVALCOL MEDICAL», nella confezione soluzione spray flacone 20 ml precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 12934 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione: principio attivo: clorexidina gluconato; diazolidinil urea.

Titolare A.I.C.: Germo S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Giotto, 19, Cormano (Milano), codice fiscale 00772350153.

N. A.I.C.: 032570083 (in base 10); 0Z1YR3 (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Sofar S.p.a., Trezzano Rosa (Milano).

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992.

Estratto decreto n. 158/1996 del 18 marzo 1996

Specialità medicinale «NOVALCOL MEDICAL», nella confezione soluzione flacone 5000 ml precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 12934 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione: principio attivo: clorexidina gluconato; diazolidinil urea.

Titolare A.I.C.: Germo S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Giotto, 19, Cormano (Milano), codice fiscale 00772350153.

N. A.I.C.: 032570071 (in base 10); 0Z1YQR (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Sofar S.p.a., Trezzano Rosa (Milano).

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992.

Estratto decreto n. 159/1996 del 18 marzo 1996

Specialità medicinale «NOVALCOL MEDICAL», nella confezione soluzione flacone 1000 ml precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 12934 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione: principio attivo: clorexidina gluconato, diazolidinil urea.

Titolare A.I.C.: Germo S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Giotto, 19, Cormano (Milano), codice fiscale 00772350153.

N. A.I.C.: 032570069 (in base 10); 0Z1YQP (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Sofar S.p.a., Trezzano Rosa (Milano).

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992

Estratto decreto n. 160/1996 del 18 marzo 1996

Specialità medicinale «NOVALCOL MEDICAL», nella confezione soluzione flacone 250 ml precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 12934 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione: principio attivo: clorexidina gluconato; diazolidinil urea.

Titolare A.I.C.: Germo S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Giotto, 19, Cormano (Milano), codice fiscale 00772350153.

N. A.I.C.: 032570057 (in base 10); 0Z1YQ9 (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Sofar S.p.a., Trezzano Rosa (Milano).

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992.

Estratto decreto n. 161/1996 del 18 marzo 1996

Specialità medicinale «NOVALCOL MEDICAL», nella confezione soluzione flacone 125 ml precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 12934 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione: principio attivo: clorexidina gluconato, diazolidinil urea.

Titolare A.I.C.: Germo S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Giotto, 19, Cormano (Milano), codice fiscale 00772350153.

N. A.I.C.: 032570044 (in base 10); 0Z1YPW (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Sofar S.p.a., Trezzano Rosa (Milano).

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n 537/1993· classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura. medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art 3 del decreto legislativo n 539/1992.

Estratto decreto n 162/1996 del 18 marzo 1996

Specialità medicinale «NOVALCOL MEDICAL», nella confezione soluzione flacone 20 ml precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 12934 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione: principio attivo: clorexidina gluconato; diazolidinil urea.

Titolare A I C : Germo S p a., con sede legale è domicilio fiscale in via Giotto, 19, Cormano (Milano), codice fiscale 00772350153.

N. A.I.C.· 032570018 (in base 10); 0Z1YP2 (in base 32)

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Sofar S.p a , Trezzano Rosa (Milano).

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe «C»

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992.

Estratto decreto n. 163/1996 del 18 marzo 1996

Specialità medicinale «NOVALCOL MEDICAL», nella confezione soluzione flacone 50 ml precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 12934 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione· principio attivo: clorexidina gluconato; diazolidinil urea.

Titolare A I.C : Germo S p a., con sede legale e domicilio fiscale in via Giotto, 19, Cormano (Milano), codice fiscale 00772350153.

N. A.I.C. 032570020 (in base 10); 0Z1YP4 (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Sofar S.p.a., Trezzano Rosa (Milano).

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992.

Estratto decreto n. 164/1996 del 18 marzo 1996

Specialità medicinale «NOVALCOL MEDICAL», nella confezione soluzione flacone 100 ml precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 12934 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione: principio attivo: clorexidina gluconato; diazolidinil urea.

Titolare A I.C.· Germo S.p a., con sede legale e domicilio fiscale in via Giotto, 19, Cormano (Milano), codice fiscale 00772350153.

N. A.I.C : 032570032 (in base 10); 0Z1YPJ (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Sofar S p.a., Trezzano Rosa (Milano).

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993. classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art 3 del decreto legislativo n. 539/1992.

Estratto decreto n. 167/1996 del 18 marzo 1996

Specialità medicinale «STERIXIDINA», nella confezione soluzione flacone 200 ml precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 9968 e aventi le caratteristiche di cui all'art 1 del decreto legislativo n 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate·

Composizione. principio attivo clorexidina gluconato.

Titolare A.I.C.: Germo S p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Giotto, 19, Cormano (Milano), codice fiscale 00772350153.

N. A I.C : 032569016 (in base 10); 0Z1XPS (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo· Sofar S p.a , Trezzano Rosa (Milano).

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura. medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n 539/1992.

Estratto decreto n 168/1996 del 18 marzo 1996

Specialità medicinale «STERIXIDINA», nella confezione soluzione flacone 1000 ml precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 9968 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione principio attivo clorexidina gluconato.

Titolare A.I.C.: Germo S p a., con sede legale e domicilio fiscale in via Giotto, 19, Cormano (Milano), codice fiscale 00772350153.

N A.I C.: 032569028 (in base 10); 0Z1XQ4 (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo. Sofar S.p a , Trezzano Rosa (Milano).

Classificazione ai sensi dell'art 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura· medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992

Estratto decreto n 169/1996 del 18 marzo 1996

Specialità medicinale «SIRIGEN», nella confezione soluzione flacone 5 lt precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 10378 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate·

Composizione principio attivo: benzalconio cloruro.

Titolare A I C.· A Di.Var Angelini distribuzioni varie S.p a., con sede legale e domicilio fiscale in viale Amelia, 70, Roma, codice fiscale 01287780587.

N. A.I C.: 029617040 (in base 10); 0W7UWJ (in base 32)

Officine di produzione, confezionamento e controllo: A C.R A.F. S.p a., officina consortile di Ancona.

Classificazione ai sensi dell'art. 8 comma 10 della legge n. 537/1993. classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992.

Estratto decreto n. 170/1996 del 18 marzo 1996

Specialità medicinale «SIRIGEN», nella confezione soluzione flacone 1 lt precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 10378 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione· principio attivo: benzalconio cloruro.

Titolare A.I.C.. A.Di.Var Angelini distribuzioni varie S.p a , con sede legale e domicilio fiscale in viale Amelia, 70, Roma, codice fiscale 01287780587.

N. A.I.C.: 029617038 (in base 10); 0W7UWG (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: A.C.R.A.F. S.p.a., officina consortile di Ancona.

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992.

Estratto decreto n. 171/1996 del 18 marzo 1996

Specialità medicinale «SIRIGEN», nella confezione soluzione flacone 230 ml precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 10378 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione: principio attivo: benzalconio cloruro.

Titolare A.I.C.: A Di.Var Angelini distribuzioni varie S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in viale Amelia, 70, Roma, codice fiscale 01287780587.

N. A.I.C.: 029617026 (in base 10); 0W7UW2 (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: A.C.R.A.F. S.p.a., officina consortile di Ancona.

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992.

Estratto decreto n. 172/1996 del 18 marzo 1996

Specialità medicinale «SIRIGEN», nella confezione soluzione flacone 200 ml precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 10378 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione: principio attivo: benzalconio cloruro.

Titolare A.I.C.: A.Di.Var Angelini distribuzioni varie S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in viale Amelia, 70, Roma, codice fiscale 01287780587.

N. A.I.C.: 029617014 (in base 10); 0W7UVQ (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: A.C.R.A.F. S.p.a., officina consortile di Ancona.

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992.

Estratto decreto n. 173/1996 del 18 marzo 1996

Specialità medicinale «PANIODINE», con variazione della denominazione in «PANIODAL», nella confezione soluzione flacone 200 ml, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 13698 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione: principio attivo: iodopovidone.

Titolare A.I.C.: A.Di.Var Angelini distribuzioni varie S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in viale Amelia, 70, Roma, codice fiscale 01287780587.

N. A.I.C.: 029618016 (in base 10); 0W7VV0 (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: A.C.R.A.F. S.p.a., officina consortile di Ancona.

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992.

Estratto decreto n. 174/1996 del 18 marzo 1996

Specialità medicinale «PANIODINE», con variazione della denominazione in «PANIODAL», nella confezione soluzione flacone 500 ml, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 13698 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione: principio attivo: iodopovidone.

Titolare A.I.C.: A.Di.Var Angelini distribuzioni varie S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in viale Amelia, 70, Roma, codice fiscale 01287780587.

N. A.I.C.: 029618028 (in base 10); 0W7VVD (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: A.C.R.A.F. S.p.a., officina consortile di Ancona.

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992.

Estratto decreto n. 175/1996 del 18 marzo 1996

Specialità medicinale «PANIODINE», con variazione della denominazione in «PANIODAL», nella confezione soluzione flacone 1000 ml, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 13698 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione: principio attivo: iodopovidone.

Titolare A.I.C.: A.Di.Var Angelini distribuzioni varie S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in viale Amelia, 70, Roma, codice fiscale 01287780587.

N. A.I.C.: 029618030 (in base 10); 0W7VVG (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: A.C.R.A.F. S.p.a., officina consortile di Ancona.

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992.

Estratto decreto n. 176/1996 del 18 marzo 1996

Specialità medicinale «GEYDERM», nella confezione soluzione flacone 150 ml precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 8746 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione: principio attivo: benzalconio cloruro.

Titolare A.I.C.: Geymonat S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via S. Anna, 2, Anagni (Frosinone), codice fiscale 00192260602.

N. A.I.C.: 032235018 (in base 10); 0YRRJB (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Geymonat S.p.a., Anagni (Frosinone).

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992.

Estratto decreto n. 177/1996 del 18 marzo 1996

Specialità medicinale «GEYDERM», nella confezione soluzione flacone 1 lt precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 8746 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione: principio attivo: benzalconio cloruro.

Titolare A.I.C.: Geymonat S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via S. Anna, 2, Anagni (Frosinone), codice fiscale 00192260602.

N. A.I.C.: 032235020 (in base 10); 0YRRJD (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Geymonat S.p.a., Anagni (Frosinone).

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992.

Estratto decreto n. 178/1996 del 18 marzo 1996

Specialità medicinale «GEYDERM», nella confezione soluzione flacone 5 lt precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 8746 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione: principio attivo: benzalconio cloruro.

Titolare A I.C.. Geymonat S.p a., con sede legale e domicilio fiscale in via S. Anna, 2, Anagni (Frosinone), codice fiscale 00192260602.

N. A.I.C.: 032235032 (in base 10); 0YRRJS (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Geymonat S p.a., Anagni (Frosinone).

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992.

Estratto decreto n. 179/1996 del 18 marzo 1996

Specialità medicinale «NEOMERCUROCROMO POMATA», con variazione della denominazione in «NEOMERCUROCROMO-BIANCO», nella confezione pomata tubo 10 g, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 9967 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione: principio attivo: clorexidina gluconato.

Titolare A.I.C.: Laboratorio farmaceutico S.I.T. - Specialità igienicoterapeutiche S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in corso Cavour, 70, Mede (Pavia), codice fiscale 01108720598.

N. A.I.C.: 032164042 (in base 10); 0YPL6B (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Laboratorio farmaceutico S.I.T. S.r.l. - Mede (Pavia).

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992.

Estratto decreto n. 180/1996 del 18 marzo 1996

Specialità medicinale «NEOMERCUROCROMO POMATA», con variazione della denominazione in «NEOMERCUROCROMO-BIANCO», nella confezione pomata tubo 30 g, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 9967 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione: principio attivo: clorexidina gluconato.

Titolare A.I.C.: Laboratorio farmaceutico S.I.T. - Specialità igienicoterapeutiche S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in corso Cavour, 70, Mede (Pavia), codice fiscale 01108720598.

N. A.I.C.: 032164016 (in base 10); 0YPL5J (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Laboratorio farmaceutico S.I.T. S.r.l. - Mede (Pavia).

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992.

Estratto decreto n. 181/1996 del 18 marzo 1996

Specialità medicinale «NEOMERCUROCROMO POLVERE», con variazione della denominazione in «NEOMERCUROCROMO-BIANCO», nella confezione polvere flacone 20 g, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 9970 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione: principio attivo: clorexidina gluconato

Titolare A I C.: Laboratorio farmaceutico S.I.T. - Specialità igienicoterapeutiche S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in corso Cavour, 70, Mede (Pavia), codice fiscale 01108720598.

N. A.I.C.: 032164030 (in base 10); 0YPL5Y (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Laboratorio farmaceutico S.I.T. S.r.l. - Mede (Pavia).

Classificazione ai sensi dell'art 8, comma 10, della legge n 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992.

Estratto decreto n. 182/1996 del 18 marzo 1996

Specialità medicinale «NEOMERCUROCROMO POLVERE», con variazione della denominazione in «NEOMERCUROCROMO-BIANCO», nella confezione polvere flacone 7 g, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 9970 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione: principio attivo: clorexidina gluconato.

Titolare A.I.C.: Laboratorio farmaceutico S.I.T. - Specialità igienicoterapeutiche S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in corso Cavour, 70, Mede (Pavia), codice fiscale 01108720598.

N. A I.C.: 032164028 (in base 10); 0YPL5W (in base 32)

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Laboratorio farmaceutico S.I.T. S.r.l. - Mede (Pavia).

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992

La società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio dovrà comunicare al Ministero della sanità - Dipartimento della prevenzione e del farmaco la data di inizio della commercializzazione.

Analoga comunicazione dovrà essere inviata alle associazioni rappresentative delle farmacie pubbliche e private, firmatarie dell'accordo di cui all'allegato n. 3 al decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1989, n 94, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 16 marzo 1989.

La comunicazione di cui al comma precedente dovrà avvenire almeno quindici giorni prima della data di inizio della vendita al pubblico della specialità medicinale in questione e comunque entro e non oltre il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

I lotti di produzione registrati come presidi medico-chirurgici, aventi il numero di registrazione di cui alle premesse, potranno essere dispensati al pubblico fino al giorno precedente la data di cui al primo comma e comunque non oltre il centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

A partire dalla data di cui al primo comma del presente articolo potranno essere dispensati al pubblico solo le confezioni autorizzate come specialità medicinali con il presente decreto.

Nel caso di mancato adempimento, nei tempi previsti, di quanto disposto dal secondo comma di cui al presente decreto la possibilità di dispensazione al pubblico delle confezioni di presidio medico-chirurgico di cui alle premesse è fissata al quarantacinquesimo giorno successivo.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificato alle società titolari dell'A.I.C.

96A2407

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini inerente la richiesta di riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Circeo» e proposta del relativo disciplinare di produzione.

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Circeo», riconosciuta ad indicazione geografica tipica con decreto ministeriale del 22 novembre 1995 (*Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 29 dicembre 1995), ha espresso parere favorevole al suo accoglimento proponendone, ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, il disciplinare di produzione redatto nel testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini entro sessanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Proposta di disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Circeo»

Art. 1. — La denominazione di origine controllata «Circeo», seguita dalle specificazioni relative al colore o al nome dei vitigni e/o alla specificazione Novello (limitatamente ai rossi) o frizzante, è riservata ai vini bianchi, rossi e rosati, secchi o amabili, che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2. — I vini a denominazione di origine controllata «Circeo» devono essere ottenuti dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

«Circeo» bianco secco o amabile, anche nel tipo frizzante:

Malvasia di Candia sino ad un massimo del 30%,

Trebbiano Toscano non meno del 60%,

altri vitigni a bacca bianca autorizzati e/o raccomandati per la provincia di Latina sino ad un massimo del 30%.

«Circeo» rosso e rosato secco o amabile anche nei tipi novello (limitatamente al rosso) o frizzante:

Merlot non meno dell'85%,

altri vitigni a bacca rossa autorizzati e/o raccomandati per la provincia di Latina sino ad un massimo del 15%.

«Circeo» - Trebbiano:

Trebbiano Toscano non meno dell'85%;

altri vitigni a bacca bianca autorizzati e/o raccomandati per la provincia di Latina sino ad un massimo del 15%.

«Circeo» - Sangiovese:

Sangiovese non meno dell'85%,

altri vitigni a bacca rossa autorizzati e/o raccomandati per la provincia di Latina sino ad un massimo del 15%.

«Circeo» - Sangiovese rosato - ottenuto dalla vinificazione delle uve dei seguenti vitigni:

Sangiovese non meno dell'85%,

altri vitigni a bacca rossa autorizzati e/o raccomandati per la provincia di Latina sino ad un massimo del 15%.

Art. 3. — La zona di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Circeo» comprende parte del territorio dei comuni di Latina, Sabaudia, San Felice Circeo e Terracina in provincia di Latina.

La perimetrazione ha inizio dall'incrocio fra le strade Mediana e del Mare. Da tale incrocio segue la strada Mediana, in direzione sud-est, sino a raggiungere la strada Latina-Fogliano (in località Borgo Isonzo) lungo la quale prosegue poi verso nord sino al punto di incontro con la strada della Rosa. Quindi, seguendo quest'ultima in direzione nord-est, raggiunge la strada del Piccarello, lungo la quale prosegue verso nord fino all'incrocio con la s.s. n. 156 (s.s. dei Monti Lepini). Continua lungo tale strada in direzione sud est e poi nord est fino a raggiungere il ponte sul canale Sisto. Costeggiando tale canale, si prolunga verso sud sino ad incrociare la Migliara 56 su cui prosegue verso ovest sino alla strada della Pileria (oggi via Capo di Bufalo) sino ad incrociare la Migliara 57, lungo la quale procede sino a reincontrare il canale Sisto, il cui corso segue sino al ponte della Crocetta. Da quest'ultimo, poi, prosegue verso ovest, lungo la Migliara 58, attraversando la strada Mediana, sino all'incrocio con la via Litoranea; quindi continua verso sud, lungo la stessa Litoranea sino alla cantoniera Mezzomonte. Prosegue poi verso est, lungo la strada pedemontana del monte Circeo, raggiungendo in prossimità dell'idrovora Vetica, la costa. Segue quest'ultima, dapprima verso sud ovest, poi ovest, infine nord-ovest, portandosi sul confine tra i comuni di San Felice Circeo e Sabaudia all'altezza del canale dei Pescatori. Continuando lungo quest'ultimo si porta sulla sponda del lago di Sabaudia all'altezza della strada di Folaga Morta, abbandona la sponda del lago e raggiunge, in linea retta, l'adiacente strada di Caterattino. Prosegue lungo quest'ultima verso sud-ovest, fino ad incontrare la strada del lungo mare, lungo la quale continua verso nord-ovest fino all'incrocio con la strada di S. Andrea. Segue quest'ultima raggiungendo l'incrocio con la strada del Diversivo Nocchia, lungo la quale si dirige, costeggiando l'omonimo canale, in direzione nord-ovest. Continua poi, attraversando il predetto canale, lungo la strada interpoderale della Bufalara (incrociando la strada della Lavorazione); infine raggiunge il canale del Rio Martino. Costeggia quest'ultimo verso sud-ovest per breve tratto, fino a raggiungere il canale di Cicerchia, lungo il quale prosegue fino all'incrocio con la strada Latina-Fogliano; segue poi tale strada verso Latina, portandosi sulla strada Litoranea. Prosegue lungo la stessa strada Litoranea in direzione nord-ovest fino ad incontrare la strada del Mare, lungo la quale continua raggiungendo l'incrocio con la strada Mediana e con la strada della Persicara, inizio della perimetrazione.

Art. 4. — Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controlata «Circeo» devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve, ai mosti ed ai vini ottenuti, le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerare idonei i vigneti coltivati su terreni molto omogenei con l'assoluta prevalenza della frazione sabbiosa sulle altre e l'assenza di argilla azzurra.

I sesti di impianti, le forme di allevamento, ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

È vietata qualsiasi pratica di forzatura.

È consentita l'irrigazione di soccorso con un massimo di due interventi da eseguirsi sino all'invaiatura.

Per i reimpianti o i nuovi impianti deve essere prevista una densità di impianto non inferiore a 2.000 piante per ettaro.

Le rese massime di uva per ettaro in coltura specializzata, ammesse per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Circeo», devono essere le seguenti:

«Circeo» bianco e «Circeo» Trebbiano 13 ton di uva per ettaro,

«Circeo» rosso e rosato e «Circeo» Sangiovese rosso o rosato 12 ton di uva per ettaro.

Per quanto concerne la resa per ettaro in coltura promiscua, questa deve essere rapportata a quella della coltura specializzata tenendo conto della effettiva consistenza numerica delle viti.

Ai suddetti limiti massimi, anche in annate particolarmente favorevoli, la produzione dovrà essere riportata, mediante una cernita delle uve, purché la produzione totale del vigneto non superi il 20% della resa prevista. Qualora la produzione superi detto limite, tutto il vino ottenuto non avrà diritto alla denominazione di origine controllata.

La regione Lazio con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia, può stabilire un limite massimo di produzione delle uve per ettaro inferiore a quello fissato nel presente disciplinare, dandone immediata comunicazione al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini ed alla camera di commercio competente per territorio.

Le uve destinate alla vinificazione del vino a denominazione di origine controllata «Circeo» devono assicurare il seguente titolo alcolometrico volumico naturale minimo:

«Circeo» bianco: 9,5%;

«Circeo» rosso e rosato: 10,5%;

«Circeo» Trebbiano: 10%;

«Circeo» Sangiovese rosso o rosato: 10%.

Art. 5. — Le operazioni di vinificazione per i vini di cui all'art. 1 devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delimitata dall'art. 3. In deroga a quanto sopra è consentita la vinificazione al di fuori della zona di produzione, su richiesta delle cantine interessate che dimostrino di aver vinificato, nell'ambito della provincia di Latina, uve provenienti dalla zona di produzione delimitata dall'art. 3 almeno cinque anni prima di quello di entrata in vigore del presente disciplinare.

La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70% per i vini bianchi, e al 65% per i vini rossi e rosati.

Qualora la resa uva/vino superi i limiti sopra indicati ma non superi rispettivamente i limiti del 75% e del 70% l'eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata; nel caso vengano superati i detti ultimi limiti, l'intera produzione non avra diritto alla denominazione di origine controllata.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche corrispondenti agli usi locali, leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

I prodotti utilizzabili per la correzione dei mosti e dei vini dovranno provenire esclusivamente dalle uve prodotte nei vigneti iscritti all'Albo della denominazione di origine controllata «Circeo», ad esclusione del mosto concentrato rettificato.

Art. 6. — I vini a denominazione di origine controllata «Circeo» all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

«Circeo» bianco:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

odore: caratteristico, vinoso, delicato;

sapore: secco o amabile, armonico, sapido e fresco;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 15 per mille.

È prevista la tipologia frizzante.

«Circeo» rosso.

colore: rubino più o meno intenso;

odore: caratteristico, vinoso;

sapore: asciutto o amabile, pieno armonico, tannico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 18 per mille.

È prevista la tipologia frizzante.

«Circeo» rosso novello.

colore: rosso rubino più o meno intenso con sfumature violacee;

odore: fruttato, persistente e caratteristico;

sapore: fresco, armonico, equilibrato, rotondo, vivace;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 18 per mille.

«Circeo» Trebbiano:

colore: giallo paglierino chiaro;

odore: caratteristico, delicato, gradevole;

sapore: secco, fresco, sapido con retrogusto caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 14 per mille.

«Circeo» rosato:

colore: rosato più o meno intenso con riflessi violacei;

odore: fine, gradevole;

sapore: secco o amabile, armonico, delicato, vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 15 per mille.

È prevista la tipologia frizzante.

«Circeo» Sangiovese:

colore: rubino più o meno intenso;

odore: caratteristico, fragrante;

sapore: asciutto, sapido, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 18 per mille.

È prevista la tipologia frizzante.

«Circeo» Sangiovese rosato:

colore: rosato più o meno intenso anche con riflessi arancioni;

odore: caratteristico, gradevole;

sapore: secco o amabile, armonico, fresco, vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 16 per mille.

È prevista la tipologia frizzante.

Per i vini di cui al presente disciplinare deve essere indicato in etichetta l'anno di produzione delle uve e, qualora siano previste entrambe le tipologie, la dicitura «secco» o «amabile».

È in facoltà del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazione di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, di modificare, con proprio decreto, i limiti minimi per l'acidità totale e l'estratto secco netto minimo.

Art. 7. — Alla denominazione di origine controllata «Circeo» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle espressamente previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «fine», «extra», «scelto», «selezionato» e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati non aventi significato laudativo e tali da non trarre in inganno il consumatore.

È consentito, altresì, l'uso di nomi geografici aggiuntivi e riferimenti toponomastici a fattorie, aree e località comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Art. 8. — I vini a denominazione di origine controllata «Circeo» devono essere imbottigliati in recipienti di vetro di capacità uguale o inferiore a lt. 1,5 chiusi con tappo di sughero ad eccezione dei recipienti sino a lt. 0,375, per i quali è consentito l'uso del tappo a vite.

96A2406

BANCA D'ITALIA

Nomina del presidente del comitato di sorveglianza della Sicilcassa S.p.a., in Palermo, in amministrazione straordinaria

Nella riunione dell'8 marzo 1996 tenuta dal comitato di sorveglianza della Sicilcassa S.p.a., con sede in Palermo — posta in amministrazione straordinaria con decreto del Ministro del tesoro del 7 marzo 1996 ai sensi dell'art. 70, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 — il prof. Enrico Cavalieri è stato nominato presidente del comitato stesso ai sensi dell'art. 71, comma 1, del citato decreto legislativo n. 385/93

96A2411

UNIVERSITÀ DI CATANIA

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e della legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 5, comma 9, si comunica che presso la facoltà sottoelencata di questa Università è vacante un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali

un posto per il settore scientifico-disciplinare A03X «Fisica matematica».

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

96A2479

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso le facoltà sottoelencate dell'Università di Catania sono vacanti i seguenti posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per i settori scientifico-disciplinari sottospecificati, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

A01B «Algebra».

Facoltà di ingegneria:

B03X «Struttura della materia».

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

96A2480

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Avviso relativo all'estratto del Ministero della sanità concernente: «Revoche di autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano». (Estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 40 del 17 febbraio 1996)

Nell'estratto citato in epigrafe, riguardante il decreto n. 800 F/100.1/88 del 14 febbraio 1996, riportato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, a pag. 20, nella prima colonna, dove è scritto: «*022081010* CITICORTEX 10 F 200 ucd + 10 f solv. 3 ml», leggasi: «*022081018* CITICORTEX 10 F 200 ucd + 10 f solv. 3 ml».

96A2385

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1996

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1996 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1996

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	385.000
- semestrale	L.	211.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	72.500
- semestrale	L.	50.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	216.000
- semestrale	L.	120.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	72.000
- semestrale	L.	49.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	215.500
- semestrale	L.	118.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	742.000
- semestrale	L.	410.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 96.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1996.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III,* ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.750
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	134.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	87.500
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1996
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	1.500
per ogni 96 pagine successive	L.	1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	360.000
Abbonamento semestrale	L.	220.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

L. 1.400